

XVI legislatura

A.S. 3184-B:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"

Aprile 2012
n. 127



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	2
<i>Articolo 1 (Rateizzazione debiti tributari)</i>	<i>2</i>
Commi da 4-bis a 4-quater (Pagamenti PA)	2
<i>Articolo 2 (Comunicazioni e adempimenti formali)</i>	<i>3</i>
Commi 3 e 3-bis (Cessione eccedenze IRES nel consolidato).....	3
Comma 4-bis (Esenzione IVA collegi universitari)	4
Comma 5-bis (Responsabilità solidale negli appalti).....	4
Comma 6-bis (Regime del margine per cessioni contratti <i>leasing</i>).....	7
Comma 13-ter (Semplificazione adempimenti IVA agenzie di viaggio e turismo).....	8
Comma 13-quater (Regime premiale per favorire la trasparenza).....	9
<i>Articolo 3 (Facilitazioni per imprese e contribuenti)</i>	<i>9</i>
Commi 1, 2 e 2-bis (Limitazione uso del contante)	9
Commi 3, 4-bis e 4-ter (Differimento pagamento elettronico stipendi e pensioni).....	10
Comma 4-quater (Aumento soglie contribuenti minori)	11
Comma 5 (Limite di pignorabilità).....	12
Comma 6-bis (Determinazione reddito di lavoro dipendente)	12
Comma 13-bis (Regimi tariffari agevolati per i clienti finali energia elettrica) ..	13
Comma 13-ter (Accise autotrasportatori).....	14
Già commi 16-ter e 16-quater (soppressi) (Borse di studio).....	14
Comma 16-ter (Compensazione temporanea crediti d'imposta).....	15
Comma 16-quater (Spese manutenzione beni ammortizzabili).....	16
Comma 16-quinquies (Tassa sulle imbarcazioni)	17
Comma 16-sexies (Imposta comunale sulla pubblicità su marchi e loghi apposti su gru e macchine da cantiere).....	18
<i>Articolo 3-bis (Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 3-ter (Norma di interpretazione autentica)</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 3-quinquies (Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive)</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 3-sexies (Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili)</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 3-septies (Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Finanziamento strutture mediante defiscalizzazione)</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 4 (Fiscalità locale)</i>	<i>27</i>
Comma 1 (Potestà regolamentare dei Comuni)	27
Comma 1-bis (Esenzione bollo per i contratti con cedolare secca).....	28
Comma 1-ter (Fabbricati rurali (Trento e Bolzano)).....	28
Comma 1-quater (Imposta di scopo).....	29

Comma 1- <i>quinquies</i> (Invio delibere comunali al Dipartimento delle finanze)....	29
Comma 2- <i>bis</i> (Imposta di sbarco)	29
Comma 3 (Contributo all'IFEL).....	30
Comma 5, lettere a)-i) (Modifiche in materia di IMU).....	30
Comma 5, lettera l) (Pubblicazione delibere IMU)	32
Commi 5- <i>sexies</i> e 5- <i>septies</i> (Deduzione forfetaria canone di locazione immobili di interesse storico o artistico)	32
Comma 5- <i>octies</i> (Esclusione dall'imponibile dei redditi dei fabbricati de L'Aquila).....	33
Comma 12- <i>quater</i> (Disposizioni transitorie (D.Lgs. 85/2010))	34
Comma 12- <i>quinquies</i> (IMU casa coniugale in caso di separazione)	35
Articolo 4-ter (Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli enti locali)	36
Commi da 1 a 9 (Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale")	36
Commi da 10 a 16 (Disposizioni concernenti il personale degli enti locali)	38
TITOLO II EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA.....	40
Capo I EFFICIENTAMENTO.....	40
Articolo 5 (Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)	40
Comma 2 (Acconto imposta di bollo per imprese di assicurazione)	40
Commi da 6- <i>bis</i> a 6- <i>quater</i> (Informatizzazione delle comunicazioni relative all'operatività del sistema SPT del Ministero dell'economia e delle finanze)	41
Comma 6- <i>quinquies</i> (Archivio informatizzato Antifrode presso il Ministero dell'economia e delle finanze)	45
Comma 8- <i>bis</i> (Riscossione dei tributi locali)	45
Articolo 6 (Attività e certificazioni in materia catastale).....	49
Commi da 5- <i>bis</i> a 5- <i>undecies</i> (Consultazione banche dati ipo-catastali)	49
Comma 5- <i>duodecies</i> (Interpretazione autentica in materia di spese di giustizia)	52
Comma 5- <i>terdecies</i> (Modifiche art. 16 del T.U. D.Lgs. n. 347/90)	52
Comma 5- <i>quaterdecies</i> (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo)	53
Comma 5- <i>quinquiesdecies</i> (Cancellazione delle iscrizioni ipotecarie).....	53
Capo II POTENZIAMENTO	54
Sezione I ACCERTAMENTO.....	54
Articolo 8 (Misure di contrasto all'evasione)	54
Comma 8- <i>bis</i> (Partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale)	54
Comma 10- <i>bis</i> (Registrazione telematica immobili di proprietà)	55
Comma 12- <i>bis</i> (Intimazione ad adempiere negli atti da notificare)	55
Commi 16, 16- <i>bis</i> , 16- <i>ter</i> e 17- <i>bis</i> (Emersione attività segretate)	56
Comma 21- <i>ter</i> (Depositi fiscali di tabacchi)	60
Comma 22- <i>bis</i> (Impianti di distribuzione carburanti)	60
Articolo 9 (Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)	60
Commi 2- <i>bis</i> e 2- <i>ter</i> (Accertamento debito di imposta per officine di produzione ed obblighi informativi in bolletta).....	60

Commi 3- <i>septies</i> e 3- <i>octies</i> (Affidamento di rifiuti posti sotto sequestro)	61
Comma 3- <i>novies</i> (Uffici competenti in materia di servizi doganali)	62
Comma 3- <i>decies</i> (Uffici competenti in materia di revisione di dichiarazioni doganali).....	62
Comma 3- <i>undecies</i> (Irrogazione di sanzioni in tema di accertamento doganale).....	63
Comma 3- <i>duodecies</i> (Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione).....	63
Comma 3- <i>terdecies</i> (Adempimenti in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti).....	64
<i>Articolo 10 (Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi).....</i>	<i>64</i>
Sezione II SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	67
<i>Articolo 11 (Modifiche in materia di sanzioni amministrative).....</i>	<i>67</i>
Commi 3- <i>bis</i> e 5 (Disposizioni in materia sanzionatoria)	67
Sezione III CONTENZIOSO	68
<i>Articolo 12 (Contenzioso in materia tributaria e riscossione).....</i>	<i>68</i>
Comma 11- <i>sexies</i> (Misure per la tempestività dei pagamenti da parte delle amministrazioni statali)	68
Commi da 11- <i>septies</i> a 11- <i>novies</i> (Finalizzazione di risorse delle regioni a statuto ordinario).....	68
<i>Articolo 13 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>70</i>

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Articolo 1
(Rateizzazione debiti tributari)

Commi da 4-bis a 4-quater
(Pagamenti PA)

Con i commi in analisi, aggiunti in sede di esame presso la Camera dei deputati, si modifica la vigente normativa in tema di pagamenti da parte di soggetti pubblici che effettuino la segnalazione prevista dal vigente articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973¹; si prevede che il soggetto pubblico è, comunque, obbligato al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito derivante dall'inadempimento di natura fiscale, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

È, quindi, previsto che il mancato pagamento dell'eccedenza in discorso, così come delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6² del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40/2008, costituisca violazione dei doveri d'ufficio.

La RT presentata evidenzia che la nuova disposizione non comporta effetti di carattere finanziario.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare anche in relazione alla circostanza che, con riferimento alla disposizione originaria, introdotta dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 262 del 2006, non erano ascritti effetti finanziari di maggior gettito.

¹ Si rammenta che per il pagamento di importi superiori a diecimila euro, il soggetto pubblico deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da liquidare; in caso positivo il soggetto pubblico non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio al fine di effettuare l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

² Ci si riferisce a pagamenti che il debitore effettui o a provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare.

Articolo 2

(Comunicazioni e adempimenti formali)

Commi 3 e 3-bis

(Cessione eccedenze IRES nel consolidato)

La modifica al comma 3 dell'articolo in questione, concerne un ampliamento soggettivo della disposizione originaria, in quanto in essa viene espunto il riferimento specifico al soggetto beneficiario della cessione dell'eccedenza IRES (il cessionario doveva essere lo stesso soggetto consolidante); l'eliminazione di tale condizione implica, quindi, un'estensione dell'ambito di applicazione della disposizione che consente di ottenere l'efficacia della cessione in discorso pur in mancanza di indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto, dietro pagamento di una sanzione.

Inoltre viene aggiunto il comma 3-bis che dispone, anche nel caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, l'efficacia della cessione stessa pur in mancanza di indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione. Anche in tal caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Le RT presentata dal Governo evidenzia che la norma in esame riguarda la cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione fra società consolidate e che la cessione si considera efficace anche quando il soggetto cessionario sia una qualunque delle società appartenenti al gruppo societario; il fine di questa modifica è pertanto quello di evitare che la cessione di eccedenze tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo possa essere inefficace nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Alla norma non ascrive effetti in termini di gettito.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso che la RT originaria non ascriveva effetti finanziari alla disposizione in parola e che il comma 3bis aggiunto rappresenta un'estensione del riconoscimento dell'efficacia della cessione delle eccedenze anche a quelle utilizzabili in compensazione (ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997).

Comma 4-bis
(Esenzione IVA collegi universitari)

Il comma in discorso, aggiunto durante l'esame presso la Camera, dà un'interpretazione autentica alla portata della vigente normativa recata dall'articolo 1, comma 604, della legge n. 296 del 2007, in quanto specifica che l'esenzione dal pagamento dell'IVA si intende riferita ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4 della legge n. 338 del 2000³.

La RT presentata evidenzia il tenore interpretativo e chiarificatore dell'emendamento, per cui non ascrive sostanziali effetti in termini di gettito; tuttavia sottolinea che, l'esistenza contestuale sul mercato di contribuenti soggetti ad IVA e contribuenti esenti, potrebbe far emergere distorsioni di concorrenza che non sono ammesse dalla direttiva IVA 2006/112/CE.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare attesa la portata meramente interpretativa della disposizione che definisce inequivocabilmente ed in modo stringente l'ambito oggettivo di applicazione dell'esenzione IVA in esame.

Tuttavia si invita a tener conto della possibilità che l'eventuale riconoscimento di distorsione della concorrenza da parte della UE possa comportare oneri a carico del bilancio dello Stato, dovuti alla eventuale procedura di infrazione.

Comma 5-bis
(Responsabilità solidale negli appalti)

L'emendamento in esame modifica la vigente disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore per i pagamenti fiscali e contributi dovuti

³ Si tratta di alloggi e residenze che hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti all'università servizi di supporto alla didattica, alla ricerca, alle attività culturali e ricreative.

dal subappaltatore, recata dal comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006⁴.

Le modifiche chiamano a rispondere solidalmente anche il committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore e con eventuali subappaltatori; inoltre il nuovo comma 28 dell'articolo 35 non fa più riferimento al regime di solidarietà per i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi (previsti nella disciplina vigente) mentre prevede la ricomprensione nella solidarietà dei versamenti a titolo di IVA nonché l'introduzione del limite temporale di due anni dalla cessazione dell'appalto entro il quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore o gli eventuali subappaltatori in coerenza con l'analogo termine previsto dal citato articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276 del 2003.

Infine si specifica che detta responsabilità solidale si ha ove il committente imprenditore o datore di lavoro non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

La RT presentata stima che la normativa in esame non produca sostanziali effetti di gettito.

Al riguardo, pur evidenziando che alla norma originaria non venivano ascritti effetti di gettito, le modifiche introdotte dall'emendamento non sembrano escludere conseguenze in termini finanziari; in particolare la norma, ad una prima interpretazione, sembra indirizzata verso tutte le forme di appalto, sia pubbliche che private, con ciò delineando una responsabilità solidale anche in capo a committenti soggetti pubblici che potrebbe generare obblighi di natura finanziaria quantificabili in termini di maggiori oneri. In tal senso anche le osservazioni espresse in data 18 aprile scorso nel parere della V Commissione Camera in relazione all'A.C. 5109-A.

Inoltre la modifica oggettiva, che non riproduce la previsione della solidarietà per i versamenti dei contributi previdenziali ed

⁴ Si evidenzia che sull'argomento in esame è vigente la disciplina di cui all'articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che così recita: In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

assicurativi⁵, ma che ricomprende quella per i versamenti a titolo di IVA, richiederebbe un'analisi accurata in termini di possibili effetti sul gettito sia perché le tipologie diverse di tributi e contributi in esame prevedono scadenze e versamenti da effettuare con modalità e tempi differenti (si pensi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi che avviene mensilmente rispetto al pagamento dell'IVA che può avvenire mensilmente, periodicamente e per la quale sono previsti versamenti in acconto e saldo), sia perché la norma sembra aver introdotto anche la possibilità, peraltro prima non contemplata, che il soggetto chiamato in solido al pagamento possa dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento (è evidente che tali cautele possono variare con riferimento alle diverse tipologie di tributi e contributi a cui si è responsabili solidalmente⁶).

Infine la limitazione temporale dei due anni, non prevista nella disciplina precedente, potrebbe compromettere l'efficacia della responsabilità solidale dei soggetti in esame, soprattutto con riferimento ai versamenti da effettuare in prossimità della data di cessazione dell'appalto. Nel merito si consideri che le dichiarazioni IVA e dei redditi possono per legge essere rettificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione il termine slitta al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi con termini ben più ampi rispetto ai due anni previsti dalla fine dell'appalto).

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo, al fine di escludere possibili conseguenze negative in termini finanziari, derivanti dalla nuova disciplina all'esame.

⁵ Cfr. però sul punto l'articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003.

⁶ Si consideri che risulta più difficile dimostrare che non si era a conoscenza dell'utilizzo di lavoratori non regolarmente iscritti da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, rispetto a dover dimostrare che non si era a conoscenza del versamento dell'IVA periodica; infatti mentre nel primo caso può esistere un riscontro diretto tra committente e lavoratori assunti in nero, nel secondo caso risulta più difficile per il committente conoscere la situazione reale di pagamento degli obblighi fiscali a titolo di IVA.

Comma 6-*bis*

(Regime del margine per cessioni contratti *leasing*)

La modifica introdotta dall'altro rame del Parlamento aggiunge il comma 10-*bis* all'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995 in materia di base imponibile del regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (c.d. regime del margine); in particolare estende detto regime speciale IVA, che rimane comunque opzionale per il contribuente, anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati:

- da privati;
- da soggetti che non hanno potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione;
- da soggetti passivi d'imposta comunitari in regime di franchigia nel proprio stato membro;
- da soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione originaria al regime del margine.

La RT, utilizza dati forniti dal Report 2010 di Assolease per quantificare in circa 800mln di euro l'ammontare dei beni in leasing per il settore navale, dei quali considera il 90% come contratti stipulati da privati.

Utilizzando poi una serie di ipotesi concernenti le cessioni da soggetti privati come beni usati e considerando che una parte di tali cessioni sia destinato a cantieri navali per la successiva vendita, ottiene il dato concernente l'ammontare dei costi sostenuti, pari a circa 22 mln di euro su cui, applicando aliquote IVA differenziate, stima un ammontare di gettito IVA pari a circa 1 mln di euro; tale dato rappresenta l'ammontare stimato di IVA applicando il regime del margine.

Per stimare invece il gettito IVA che si avrebbe a normativa vigente calcola la differenza tra il valore di IVA a credito per i costi sostenuti (pari ad 1mln di euro) e il valore di IVA a debito (con aliquota del 21%) per le vendite effettuate (pari a 6 mln di euro calcolati ipotizzando un margine di ricarico medio del 30% sul valore di costo che implica quindi un prezzo finale di circa 29 mln di euro); ottiene così il minor gettito rispetto alla vigente normativa pari a 4 mln⁷ di euro su base annua.

Considerando che la disposizione entrerà in vigore dal mese di maggio 2012, gli effetti finanziari di minor gettito a titolo di IVA sono

⁷ Il dato è fornito dalla seguente operazione: 6 mln di euro (IVA a debito) - 1 mln di euro (IVA a credito) = 5 mln di euro (IVA da versare a normativa vigente). Dall'importo di 5 mln di euro si sottrae l'importo di 1 mln di euro per IVA al margine che si introiterebbe con la disciplina proposta e si ottiene il dato di minor gettito indicato e pari a 4 mln di euro annui.

pari a 2,7 mln di euro per l'anno 2012 e pari a 4 mln di euro a decorrere dal 2013.

Al riguardo si sottolinea che, essendo il regime IVA del margine un regime di carattere opzionale rispetto alla disciplina ordinaria, per i contribuenti sarà possibile decidere di utilizzare l'uno o l'altro regime IVA in ragione della maggior convenienza personale con la verosimile conseguenza che l'estensione della disciplina ai citati contratti di locazione finanziaria potrà generare una diminuzione di gettito, come peraltro quantificato dal Governo. Tuttavia dall'analisi della RT sembra esser stato considerato la sola fattispecie dei leasing esistenti per il settore navale, escludendo quindi da ogni considerazione il settore degli autoveicoli (automobili, autocaravan, autocarri, ecc) che comunque potrebbe esser interessato dalla disciplina in argomento. Sembrerebbe pertanto che la perdita di gettito potrebbe esser sottostimata rispetto alla tipologia di contratti di *leasing* per i quali si potrebbe utilizzare il nuovo regime del margine.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo.

Comma 13-ter

(Semplificazione adempimenti IVA agenzie di viaggio e turismo)

La norma estende il regime di non obbligatorietà della emissione della fattura (ove non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione) anche per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo⁸.

La RT presentata evidenzia che la modifica è volta a semplificare le modalità di certificazione dei corrispettivi conseguiti dalle agenzie di viaggio per le attività di organizzazione di visite ed escursioni turistiche. Ritiene, pertanto, che la norma abbia carattere meramente procedurale e che pertanto non produca effetti in termini di gettito.

Al riguardo, andrebbero acquisite informazioni circa l'esistenza nel settore di altre forme obbligatorie equipollenti di certificazione dei

⁸ La modifica viene effettuata prevedendo il punto 6-bis all'articolo 22, comma 1 del DPR n. 633 del 1972.

corrispettivi che consentano di registrare i compensi per le attività in questione.

Comma 13-*quater*

(Regime premiale per favorire la trasparenza)

La modifica all'esame interviene sull'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 nel senso di consentire ai soggetti che optano per il regime premiale per favorire la trasparenza di poter predisporre direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, le liquidazioni periodiche IVA, i modelli di versamento e la dichiarazione IVA, i modelli 770 semplificato, il modello CUD ed i modelli di versamento periodico delle ritenute.

La modifica non è corredata da **RT**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare attesa la norma di carattere meramente procedurale.

Articolo 3

(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

Commi 1, 2 e 2-*bis*

(Limitazione uso del contante)

Il comma 1 nel testo novellato dalla Camera dei deputati eleva a 15.000 euro il limite per il trasferimento di denaro contante, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuato presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972⁹ da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno di paesi dell'UE o dello spazio economico europeo.

⁹ Ci si riferisce alle prestazioni fornite da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; alle prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; alle prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; alle prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici.

In base alle altre modifiche apportate al comma 1, il cedente o prestatore di servizi che vuol aderire alla disciplina fiscale in esame dovrà inviare apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, dove dovrà indicare il conto che intenderà utilizzare per le transazioni in discorso.

Il comma *2-bis* prevede, inoltre, che i citati soggetti, di cui agli articoli 22 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000 effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La RT valuta che la disposizione non comporta effetti finanziari.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la normativa originaria non ascriveva, in via prudenziale, effetti finanziari; in più con la previsione dell'invio della comunicazione di cui al citato comma *2-bis* sembra potersi escludere anche l'eventuale possibilità di utilizzo illecito di transazioni effettuate tramite operatori extra UE.

Tuttavia, si segnala la mancanza del termine entro il quale dovrà essere emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, cui fa riferimento il citato comma *2-bis*.

Commi 3, 4-*bis* e 4-*ter*

(Differimento pagamento elettronico stipendi e pensioni)

Le modifiche apportate durante la seconda lettura provvedono a modificare la vigente disciplina in tema di pagamento elettronico di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro; in particolare si fa slittare il termine entro il quale vi è l'obbligo di pagare i citati emolumenti (si passa da maggio 2012 a luglio 2012) mediante strumenti di pagamento elettronico bancari o postali e, conseguentemente, si fa slittare al 30 giugno 2012¹⁰, limitatamente ai pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, il termine entro il quale i beneficiari degli importi in discorso indicano un conto su cui ricevere i pagamenti di spettanza.

Si modificano anche le modalità di dichiarazione degli effettivi impedimenti del beneficiario che consentono, al soggetto delegato, di riscuotere in sua vece e, infine, si dispone che la disciplina in argomento, relativa al pagamento elettronico di stipendi e pensioni d'importo superiore a 1.000 euro, non si applica per le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

La RT evidenzia che le modifiche in discorso non presentano oneri a carico del bilancio dello Stato.

¹⁰ Cfr. il nuovo comma 4-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare vista la portata procedurale delle disposizioni.

Comma 4-quater **(Aumento soglie contribuenti minori)**

L'emendamento in discorso innalza le soglie di applicazione delle semplificazioni previste per i contribuenti minori relative alla fatturazione ed alla registrazione¹¹, modificando il vigente articolo 32 del D.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, si passa dal vigente limite superiore di 600 mln di lire a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni e si passa dal limite di 1 mld di lire a quello di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

La RT evidenzia che la norma riguarda l'innalzamento delle soglie concernenti i ricavi entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ed entro il quale è possibile effettuare la liquidazione ed i versamenti IVA con periodicità trimestrale anziché mensile, così come disciplinato dall'articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011.

Poiché afferma che la norma ha tenore strettamente procedurale non ascrive ad essa effetti finanziari.

Al riguardo si evidenzia che la coincidenza delle soglie tra il regime dei contribuenti minori con quelli che possono usufruire del regime di contabilità semplificata e della liquidazione e versamento trimestrale dell'IVA, implica un ampliamento dell'ambito di applicazione del regime vigente per i contribuenti minori¹².

Tuttavia tale ampliamento non sembra implicare riflessi di natura finanziaria in quanto la coincidenza dei regimi fiscali citati avrà come conseguenza quella di semplificare i contribuenti nella definizione del regime di appartenenza; pertanto non si hanno osservazioni da formulare.

¹¹ Si rammenta che il regime dei contribuenti minori prevede un bollettario madre/figlia in luogo degli obblighi di fatturazione e registrazione a fini IVA.

¹² Infatti la disposizione ha come conseguenza la coincidenza dei limiti di volume d'affari al di sotto del quale sarà ammesso il regime semplificato ai fini delle imposte dirette e la liquidazione ed il versamento trimestrale dell'IVA.

Comma 5

(Limite di pignorabilità)

Il comma in esame è stato modificato nel senso di prevedere che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro, in luogo dei precedenti 2.000 euro previsti nella versione originaria del decreto in esame; conseguentemente la misura di pignorabilità sarà pari ad un settimo per gli importi superiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro.

La RT era stata presentata in correlazione al testo approvato dalla Commissione VI della Camera che non prevedeva i criteri in base ai quali procedere al pignoramento delle somme comprese tra 2.500 euro e 5.000 euro; in tale sede sottolineava che eventuali oneri fossero da ritenersi poco rilevanti in rapporto ai volumi annuali degli importi riscossi; successivamente il MEF evidenziava una lacuna normativa conseguente alla modifica che rendeva impossibile il pignoramento delle somme tra 2.500 e 5.000 euro.

Al riguardo, nel considerare superata la questione per effetto della correzione predisposta al testo a seguito del parere della V Commissione della Camera del 18 aprile scorso, non si ha nulla da osservare atteso che, nella versione originaria, alle norme in questione non erano ascritti effetti finanziari.

Comma 6-bis

(Determinazione reddito di lavoro dipendente)

L'emendamento in discorso modifica il vigente articolo 51, comma 2, lettera f)-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 in quanto prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente non solo le somme, ma anche i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

La RT non ascrive alla disposizione effetti finanziari.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione implica un ampliamento oggettivo di quelli che si definiscono *fringe benefits* a

favore dei lavoratori dipendenti e dei propri familiari. La norma non genera effetti di minor gettito nel presupposto che non si abbia, da parte dei datori di lavoro, la sostituzione di somme erogate a titolo di stipendio con benefici forniti alla generalità dei dipendenti.

In tal caso si consideri che gli oneri sopportati dai datori di lavoro sarebbero comunque detraibili dal reddito d'impresa mentre il corrispondente valore erogato ai dipendenti non concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente; se ciò si verificasse si avrebbero effetti negativi in termini di gettito a fini IRPEF ed addizionali regionali e comunali.

Comma 13-*bis*

(Regimi tariffari agevolati per i clienti finali energia elettrica)

Il comma in esame mira ad assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari di regimi tariffari speciali, i quali siano passati al mercato libero, non subiscano per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei citati regimi (fino al 2007 e fino al 2005), un trattamento di minor vantaggio rispetto al trattamento preesistente; per tale finalità prevede che le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi, assicurino ai clienti finali in argomento, condizioni di neutralità.

Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia e sia la già avvenuta esazione fiscale per la parte che conseguiva alla componente compensativa di cui erano destinatari i clienti finali in parola.

La RT evidenzia che la disposizione prevede che la determinazione della componente compensativa della tariffa elettrica, a favore di società beneficiarie di taluni regimi tariffari speciali, non avvenga con riferimento al costo di fornitura di energia elettrica effettivamente sostenuto sul mercato libero, bensì sulla base di una tariffa amministrata che assicuri ai clienti finali condizioni di neutralità.

Conclude sottolineando che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica atteso che i regimi tariffari speciali in esame sono finanziati con la componente tariffaria A/4 raccolta sull'energia elettrica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che i regimi tariffari speciali sono finanziati con la componente

tariffaria A/4 e che è fatta salva l'avvenuta esazione fiscale relativa alla componente compensativa.

Comma 13-ter
(Accise autotrasportatori)

Il comma in esame modifica la vigente normativa laddove prevede che il recupero del credito d'imposta per le accise sui carburanti avviene, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare; in particolare viene soppressa la locuzione "a pena di decadenza" consentendo così agli autotrasportatori di poter utilizzare il beneficio del recupero delle accise anche nel caso in cui non si sia presentata apposita domanda di compensazione o di rimborso entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

La RT annessa evidenzia che non si ascrivono effetti trattandosi di una modifica formale che non va ad incidere sugli effetti già stimati in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.

Al riguardo poiché dalla data di presentazione della apposita dichiarazione (da formalizzare entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, ora non più a pena di decadenza) sono fatti decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso e, indirettamente, il termine annuale (31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito) per l'utilizzo del credito in compensazione, andrebbero approfonditi gli eventuali effetti della novella che potrebbero determinarsi in conseguenza dello slittamento, non più determinabile, nella fruizione dei crediti e rimborsi in conseguenza di possibili ritardi nella presentazione delle dichiarazioni.

Già commi 16-ter e 16-quater (soppressi)
(Borse di studio)

Le disposizioni in parola erano state introdotte nel corso dell'esame presso il Senato e con esse era stata prevista una soglia (pari a 11.500 euro) di esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme di denaro ricevute per borse di studio, assegno, premio o sussidio allo studio di cui all'articolo 13 del TUIR.

Nel corso dell'esame presso la Camera, detta disciplina è stata soppressa e pertanto l'effetto finale è quello di lasciare invariata la normativa vigente.

La RT annessa non ascrive sostanziali effetti finanziari in considerazione del fatto che in sede di relazione tecnica al provvedimento originario è stata stimata una neutralità finanziaria.

Al riguardo non si hanno osservazioni.

Comma 16-ter

(Compensazione temporanea crediti d'imposta)

Il comma 16-ter prevede che all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il terzo periodo, recante le modalità di individuazione delle risorse destinate al riconoscimento dei crediti d'imposta per la nuova occupazione stabile del Mezzogiorno, sia aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del precedente comma 6 del presente articolo avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria».

L'integrazione é al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, va in primo luogo considerato che la dotazione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate dovrebbe essere, a rigore, calibrata ai soli fabbisogni che le derivano da autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente.

Ne segue che, pur essendo la citata contabilità speciale già destinata alla copertura delle compensazioni e crediti d'imposta, andrebbe *in primis* valutato se l'impatto del ricorso alla contabilità speciale per la specifica compensazione in esame, sia pure in via temporanea, ma aggiuntiva rispetto alle occorrenze già previste per la medesima contabilità speciale dalla legislazione vigente, non comporti anche la necessità di un adeguamento della dotazione della stesa contabilità speciale per far fronte ai fabbisogni che sono ad oggi già previsti. Eventualità, quest'ultima, a fronte della quale si sarebbe in presenza della formale copertura di un nuovo e maggiore onere a carico del bilancio.

Inoltre, sul piano metodologico, andrebbero chiarite le modalità attraverso cui la prevista temporanea compensazione a carico delle risorse richiamate, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta nei termini indicati al comma 6, nelle more della individuazione e riassegnazione delle risorse nei termini indicati al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 70/2011, possa avvenire - come riferito dalla norma - senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria, atteso che la giacenza della contabilità speciale in questione corrisponde, a tutti gli effetti - come le altre giacenze di contabilità speciale di tesoreria - ad una componente che concorre al fabbisogno di cassa del settore statale.

Nel caso in cui tali compensazioni dovessero i riflettersi anche sulla programmazione mensile del fabbisogno di cassa, andrebbero poi quantificati gli effetti che ne deriverebbero anche in termini di oneri per il bilancio dello Stato: dovendosi compensare - la riduzione delle giacenze a valere della contabilità speciale 1778¹³ - a carico di altre forme di "copertura" del medesimo fabbisogno di cassa.

Comma 16-*quater*

(Spese manutenzione beni ammortizzabili)

La disposizione in esame modifica il vigente articolo 102, comma 6 del TUIR in materia di deduzione forfetaria delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che in bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ceduti o acquisiti nel corso dell'esercizio, ai quali esse si riferiscono; in particolare viene escluso per tali spese la commisurazione della deduzione in proporzione alla durata del possesso e, per il cessionario, al costo di acquisizione.

La nuova disposizione trova applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La RT non ritiene che la disposizione sia suscettibile di generare sostanziali effetti di gettito, in quanto semplifica la procedura di calcolo della determinazione forfetaria della quota deducibile delle citate spese, facendo riferimento al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio dell'esercizio dal registro

¹³ A titolo informativo si segnala che al 31 dicembre 2011 la dotazione della contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate- Fondi di Bilancio, risultava pari a 32,12 mld di euro, in sensibile aumento rispetto ai 24,2 mld di euro registrati al 31 dicembre 2010. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento del tesoro, *Conto Riassuntivo Tesoro al 31 gennaio 2012*, pagina 54.

dei beni ammortizzabili ed eliminando il riferimento agli acquisti ed alle vendite degli stessi intervenuti nel corso del periodo di imposta.

Ciò posto, quindi, la nuova disposizione appare interessare esclusivamente i beni che entrano o escono dal magazzino del contribuente con la deduzione spettante *pro rata temporis*.

Al riguardo, nel considerare che la norma così come modificata di fatto potrà interessare solo una parte di contribuenti e per importi, verosimilmente, non rilevanti, non possono tuttavia escludersi effetti negativi in termini di gettito dovuti alla eliminazione di ogni riferimento temporale e quindi di parziale deduzione dei costi forfetari in argomento, che potrà, credibilmente, generare una diminuzione della base imponibile con conseguenti effetti in termini di imposte dirette (IRES/IRPEF) nonché di IRAP.

Sul punto si rendono opportuni dei chiarimenti.

Comma 16-quinquies **(Tassa sulle imbarcazioni)**

L'emendamento esenta dal pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto, introdotta con l'articolo 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, le unità in uso dei soggetti affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime, così come descritti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

La RT, considerato il numero esiguo dei soggetti che rientrano nella suddetta fattispecie, ritiene che l'emendamento comporti effetti di gettito di trascurabile entità.

Al riguardo si evidenzia che - trattandosi di estensione dei casi di esenzione dal pagamento di una tassa - anche se i casi potranno essere numericamente esigui, sarebbe opportuno, comunque, acquisire indicazioni sulla potenziale platea di beneficiari.

Comma 16-*sexies*

(Imposta comunale sulla pubblicità su marchi e loghi apposti su gru e macchine da cantiere)

Il nuovo comma introdotto nel corso della seconda lettura prevede che con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio c.a., sia disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, sui marchi apposti sulle gru e sulle macchina da cantiere.

La RT stima che la disposizione in esame non determini effetti finanziari in ragione della natura programmatica delle norma e stante l'esiguità delle fattispecie interessate.

Al riguardo, preso atto della clausola di invarianza degli oneri, non ci sono osservazioni da formulare.

Articolo 3-bis

(Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

Il nuovo articolo introdotto in sede di esame presso il Senato, è stato modificato presso la Camera dei deputati; in particolare, la disposizione aggiunge al punto 11 della tabella A allegata al D.Lgs. n. 504 del 1995 una nuova fattispecie di accisa agevolata.

Nello specifico si prevede che in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento: all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento.

I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale; per tutto l'anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas¹⁴, ridotti nella misura del 12%.

Con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento si è quindi provveduto a modificare la disciplina sommariamente esposta nel seguente modo: non si fa più riferimento ai "quantitativi dei combustibili impiegati" ma semplicemente ai "combustibili impiegati"; l'agevolazione non consiste più

¹⁴ Previsti con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998.

nell'applicazione di un'aliquota ridotta per uso combustione, bensì nella rideterminazione delle aliquote per la produzione di energia elettrica in ragione dell'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, delle diverse tipologie di impianto e della normativa europea in materia di alto rendimento.

Infine per l'anno 2012 i coefficienti di riduzione sono pari al 12%.

Il comma 3 abroga a decorrere dal 1 giugno 2012 la lettera f) del comma 3 dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 504 del 1995; pertanto esclude l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 Kwt per i mesi in cui tale consumo si è verificato ed esclude l'invio, all'Agenzia delle dogane entro il 20 di ogni mese, dei dati relativi al consumo del mese precedente. Modifica poi, a decorrere dalla medesima data del 1 giugno 2012, l'allegato I del citato D.Lgs. n. 504 del 1995, alla voce relativa all'aliquota di accisa sull'energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Quest'ultima modifica prevede la sostituzione dell'aliquota fissa di lire 6 a Kwt, con aliquote differenziate per consumi fino a 1.200.000 Kwt mensili e superiori a detta soglia e scaglionate in ragione dei differenti consumi all'interno delle soglie così definite¹⁵. Prevede inoltre che per i consumi che eccedono i primi 200.000 Kwt consumati nel mese l'imposta si applica in misura fissa pari ad euro 4.820.

Il comma 4 dispone infine, da parte dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano, per qualsiasi uso, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, l'invio al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il 20 di ogni mese, dei dati relativi al consumo del mese precedente.

La RT in merito ai commi 1 e 2 specifica che, la riduzione delle aliquote in essi prevista e la rideterminazione dei coefficienti effettuata con i successivi decreti citati, consentono di garantire almeno lo stesso gettito a legislazione vigente in ragione dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva.

Ritiene pertanto che le modifiche recate dai due commi non determinino effetti sul gettito.

Per quanto attiene invece le modifiche recate dal comma 3, la RT specifica che la normativa vigente ha creato effetti distorsivi che hanno indotto a modificare, nel senso predisposto proprio dal comma 3 esaminato, le aliquote, prevedendone due differenziate e scaglionate in ragione dei consumi mensili.

Utilizzando i dati relativi all'andamento dei consumi di energia elettrica previsti per il 2011 (in attesa dei dati di consuntivo) sottesi alla nota tecnica di accompagnamento al D.M. del 30.11.2011, si ottiene, a legislazione vigente, una stima di gettito annuo pari a circa

¹⁵ Si prevede un'aliquota di 0,0125€/Kwt sui primi 200.000Kwt fino a 1.200.000Kwt al mese nonché per i consumi superiori a 1.200.000Kwt/mese; un'aliquota di 0,0075€/Kwt sui consumi che eccedono i primi 200.000Kwt e non sono superiori a 1.200.000Kwt; un'aliquota fissa pari a 4.820 euro per i consumi che eccedono i primi 200.000Kwt consumati nel mese.

1.992,68 mln di euro a fronte di un gettito annuo, secondo la nuova disposizione pari a circa 1.992,70 mln di euro, con un recupero di gettito pari a 0,02 mln di euro annui.

Al riguardo si evidenzia che le nuove disposizioni contenute ai commi 1 e 2, diversamente dal testo approvato dal Senato che fissava un parametro definito (applicazione dell'aliquota per uso combustibile ridotta in misura corrispondente ad appositi coefficienti), pone le basi, fissandone i criteri di parametrizzazione, per la revisione a regime dell'imposizione del settore. Se da un lato la disposizione sembrerebbe consentire la possibilità di rideterminare variamente i coefficienti in senso agevolativo ovvero in senso meno favorevole nell'ottica di consentire il mantenimento dell'invarianza del gettito, tuttavia la norma non contiene una clausola di invarianza delle entrate, né è possibile altrimenti riscontrare l'affermata neutralità della disposizione.

Per quanto attiene invece la stima di sostanziale invarianza di gettito per le modifiche contenute nel comma 3 dell'articolo in esame si evidenzia che risulta difficile verificare i valori indicati in mancanza di ogni riferimento circa la banca dati utilizzata.

Infine nulla viene detto in ragione delle comunicazioni che i contribuenti destinatari della disciplina in esame dovranno inviare agli uffici dell'Agenzia del territorio, anche se tale incombenza è prevista a legislazione vigente per i soli consumatori che eccedono la soglia dei 1.200.000 Kwt/mese; nel merito si presume che l'invio da parte di un numero maggiore di contribuenti avrà come conseguenza un'attività di controllo e verifica da parte dell'amministrazione finanziaria che potrebbe non avvenire a costi di gestione invariati.

Sui temi esposti sarebbero opportuni dei chiarimenti.

Articolo 3-ter

(Norma di interpretazione autentica)

L'articolo, inserito in sede di esame presso la Camera, reca l'interpretazione autentica circa il contenuto dell'esenzione dall'accisa prevista per i carburanti utilizzati per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca con esclusione delle imbarcazioni private da diporto ed i carburanti per la navigazione nelle acque interne limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie

navigabili e porti¹⁶, nel senso di includere tra detti carburanti esenti da accisa, anche la benzina.

La RT afferma che l'agevolazione prevista con il D.M. n. 577/1995 per i soli prodotti "gasolio" ed "olio combustibile" si applica ora, in virtù della norma in esame, anche alla benzina, prodotto di cui non si ritenne, a suo tempo, necessario disciplinare la pratica utilizzazione.

Al riguardo, sarebbe opportuno avere informazioni (quali ad esempio l'esistenza di contenzioso) poste alla base dell'introduzione nell'ordinamento di una disposizione di interpretazione autentica, peraltro riferita a fonti risalenti al 1995 (D.Lgs. n. 504/1995 e D.M. n. 577/1995); informazioni in relazione alle quali verificare se, dalla eventuale applicazione retroattiva della disposizione, possano derivare oneri per l'erario. Anche se la benzina rientra nella nozione di carburante, le vigenti disposizioni di attuazione (D.M. n. 577/1995) limitano l'agevolazione ai soli prodotti "gasolio" e "olio combustibile"; l'estensione applicativa sembrerebbe, pertanto, idonea a generare un minor gettito.

Articolo 3-quinquies

(Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive)

L'articolo in esame, introdotto nel corso della lettura della Camera dei deputati, è finalizzato a valorizzare l'uso delle frequenze del *digital dividend*, attraverso la loro assegnazione, a titolo oneroso, mediante gara pubblica che verrà indetta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in particolare, il comma 2, lettere *a)* e *c)* prevede che detta assegnazione delle frequenze venga effettuata mediante una gara con aggiudicazione all'offerta economica più elevata, anche con rilanci competitivi, per diritti d'uso la cui durata sarà modulata in funzione di garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti in ambito UE.

¹⁶ Ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995, tabella A, numero 3.

Il comma 4 prevede un riordino dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, da stabilire entro 90 giorni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e da applicare dal 1° gennaio 2013.

Il comma 6 provvede ad annullare il bando che aveva indetto la gara attraverso una procedura con assegnazione gratuita (c.d. *beauty contest*), rinviando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta gara.

Il comma 7 specifica che dall'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, esplicitando altresì che agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo stesso; stabilisce, inoltre, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze, al netto delle somme da corrispondere a titolo di indennizzo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, tramite versamento sulla relativa contabilità speciale.

La RT afferma che le disposizioni contenute nell'articolo sono idonee ad assicurare l'acquisizione di un introito per l'erario, non quantificabile, ma comunque rilevante; fa, inoltre, riferimento ad ulteriori prevedibili nuove o maggiori entrate che potranno derivare da successive procedure di gara riguardanti le frequenze che saranno destinate ad usi di telecomunicazione e dal previsto riordino dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive. La RT chiarisce che la gestione della gara avverrà nell'ambito delle ordinarie competenze del Ministero dello sviluppo economico, ovvero senza ricorrere a nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

Fa infine riferimento al limite stabilito dal comma 7, in relazione alla misura degli indennizzi previsti dal comma 6.

Al riguardo, le disposizioni appaiono configurate in modo tale da permettere l'acquisizione di maggiori entrate rispetto alla legislazione vigente, entrate rispetto alle quali, sarebbe peraltro opportuno acquisire una quantificazione, come previsto dalla legge di contabilità.

Si evidenzia, poi, che l'entità dell'indennizzo di cui al comma 6 appare caratterizzata da elementi di genericità, che appare suscettibile di limitare e finanche assorbire integralmente il gettito complessivo delle norme in esame; infatti, mentre la relazione illustrativa afferma che esso non potrà eccedere i limiti delle spese vive sostenute dai partecipanti alla precedente gara "*beauty contest*", il limite dell'indennizzo riportato dal comma 6 - non essendo stata

accolta la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di prevedere la concessione degli indennizzi in termini facoltativi e comunque limitati ad una percentuale delle entrate¹⁷ - è costituito dalle entrate stesse derivanti dal comma 2, lettera a).

Quanto alla previsione che le entrate attese - che di norma vengono classificate come *una tantum* - confluiscono nel Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, si osserva che ciò potrebbe avere un riflesso in termini di indebitamento netto strutturale; sul punto, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 3-sexies

(Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili)

Con il comma 1 del nuovo articolo in esame si modifica l'articolo 16 del D.L. n. 201/2011 nel senso di prevedere:

- il nuovo comma 10-*bis* che istituisce e regola l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi; l'imposta in argomento è dovuta da ogni passeggero, ma è versata dal vettore, per l'effettuazione di ciascuna tratta ed è fissata in misura pari a 100 euro in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a 200 euro in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri;

- la sostituzione del comma 11; con il nuovo comma si rimodula l'imposta erariale sugli aeromobili privati; nello specifico la prima novella concerne la modifica dei beni oggetto dell'imposta in esame: infatti la normativa vigente sottopone ad imposta i "velivoli", laddove il nuovo comma 11 sottopone ad imposta solo gli "aeroplani". La modifica ulteriore riguarda la diminuzione (in alcuni casi il dimezzamento) dell'imposta in argomento per gli aeroplani fino a 6.000 Kg, mentre si ha invarianza di imposta per gli aeroplani che vanno da 8.000 kg ad oltre 10.000 kg. L'imposta per gli elicotteri viene invece diminuita di un quarto, mentre l'imposta per gli alianti, i motoalianti e gli aerostati rimane invariata;

- la sostituzione del comma 14; con il nuovo comma sono esenti dall'imposta gli aeromobili storici, gli aeromobili di costruzione amatoriale, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo, etc.;

- la sostituzione del comma 14-*bis*; il nuovo comma prevede che l'imposta sugli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC si applichi qualora la sosta dell'aeromobile si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa; non rientrano in tale termine le eventuali soste presso i manutentori nazionali. Viene, inoltre, previsto un pagamento in base al tempo di sosta nel territorio italiano per fermate che si protraggono per un periodo inferiore all'anno. Anche per tali tipologie di aeromobili valgono le esenzioni previste dal comma 14;

- il nuovo comma 15 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

¹⁷ Cfr. Osservazioni del Ministero dell'Economia e delle finanze trasmesse alla V Commissione permanente Camera in data 18.4.2012 (1E-3770).

vigore del presente disegno di legge si definiscano modalità e termini di attuazione delle disposizioni in esame;

- il nuovo comma 15-*bis* ribadisce che in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta sui voli e di quella sugli aeromobili si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 471/1997;

- l'inserimento del nuovo comma 15-*bis*.1 con il quale si dispone che il corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in esame.

Infine il comma 2 dispone che le suddette modifiche apportate ai commi 11 e 14 nonché al comma 14-*bis* del citato articolo 16 del D.L. n. 201/2011 si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011.

Gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico che hanno sostato per un periodo superiore a quarantacinque giorni dovranno corrispondere l'imposta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'eventuale imposta versata in eccedenza ai sensi del previgente comma 11 del citato articolo 16 del D.L. n. 201/2011 sarà computata a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

Infine si prevede che non si procede all'applicazione di sanzioni ed interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 citato effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La RT ripercorre brevemente le modifiche che influiscono in termini di gettito; pertanto evidenzia che per l'imposta sugli aeromobili, utilizzando l'analisi dei dati desunti dall'archivio delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria e dai registri delle Circostrizioni aeroportuali, nonché la procedura descritta nella RT annessa al provvedimento originario (art. 16 del citato D.L. n. 201/2011), si stima una perdita di gettito derivante dalle disposizioni di riduzione dell'imposta (così come disciplinate dal nuovo comma 11) pari a 8,4 mln di euro su base annua, mentre si quantifica un minor gettito dovuto alle nuove esenzioni (così come disciplinate dal nuovo comma 14) pari a 0,8 mln di euro.

Quindi il minor gettito complessivo è pari a 9,2 mln di euro annui; per l'anno 2012 la minore entrata è di 6,1 mln di euro.

Esponde poi che a copertura di tale onere l'emendamento prevede l'introduzione di una tassa d'imbarco per gli aerotaxi in ragione della lunghezza delle tratte con uno scaglione pari a 1.500 km al di sotto del quale l'imposta è pari a 100 euro, mentre al di sopra è pari a 200 euro; in base ai dati forniti dall'ENAC si stima un maggior gettito di circa 9,2 mln di euro annui, mentre per l'anno 2012 il maggior gettito è di 6,1 mln di euro.

Conclude, quindi, che gli effetti finanziari complessivi netti della disposizione sono ad invarianza di gettito.

Al riguardo, in primo luogo si evidenzia che non è possibile una verifica oggettiva delle quantificazioni proposte poiché non vengono forniti i dati relativi alle singole classi di peso delle aeromobili al fine della stima del minor gettito derivante dalla rimodulazione degli importi dell'imposta come modificati dal citato comma 11, non viene indicato il numero degli aeromobili ora esentati ai sensi del nuovo comma 14 e non vengono indicati i dati di dettaglio circa il numero dei passeggeri sui quali si dovrebbe determinare la tassa d'imbarco per aerotaxi.

In più è da evidenziare che il nuovo comma 11 dell'articolo 16 del citato D.L. n. 201/2011 sembra effettuare un restringimento nell'ambito oggettivo di applicazione in quanto il vigente comma 11 definisce come soggetti passivi d'imposta i "velivoli" e non già gli "aeroplani" come ora si esprime il nuovo comma 11; in base alla classificazione scientifica sembra evincersi che gli aeroplani fanno parte dei velivoli, ma che tale ultimo insieme sembra comprendere anche altri mezzi di trasporto come gli idrovolanti e gli anfibi che, alla luce del nuovo articolo 11-*bis* sembrerebbero esser esclusi dalla tassazione in argomento con ciò rappresentando, rispetto alla quantificazione originariamente proposta, un'ulteriore variabile diminutiva a cui la RT non sembra far riferimento.

Inoltre non sembra darsi conto del minor gettito derivante dal credito che matureranno i contribuenti che hanno versato in eccedenza l'imposta sugli aeromobili in esame; il dato non sembra potersi ricavare dalle stime fornite che propongono un minor gettito costante per gli anni a venire. Tra l'altro esse evidenziano per il 2012 una perdita di gettito inferiore rispetto a quella che si avrà a regime, implicando quindi una mancata contabilizzazione dei recuperi di imposta da parte di contribuenti che andranno a rinnovare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

La stima, inoltre, non sembra tener conto di eventuali richieste di rimborso da parte di coloro che, ai sensi del vigente comma 14-*bis* dell'articolo 16 del D.L. n. 201/2011, hanno pagato per gli aeromobili non immatricolati la cui sosta si è protratta oltre le 48 ore, ma non oltre i quarantacinque giorni (il caso di sosta oltre tale ultimo termine è disciplinato dalla norma prevedendo il pagamento entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame). La norma nulla sembra dire sul punto, per cui sarebbe opportuno acquisire chiarimenti in merito alle modalità con cui si potrà richiedere la maggiore imposta versata e non dovuta (atteso che il nuovo comma 14-*bis* entrerà in vigore il 28 dicembre 2011) ma che, verosimilmente produce il diritto al rimborso a favore del contribuente a meno che, ad oggi lo Stato non abbia incassato alcuna somma a tale titolo e per la quale la RT non fornisce indicazioni in merito.

Inoltre, la RT non esplicita la causa dalla quale deriva il citato andamento migliorativo della perdita di gettito a titolo di imposta sugli aeromobili per l'anno 2012; peraltro tale andamento non sembra potersi imputare all'entrata in vigore delle nuove tariffe poiché le norme sembrano prevedere un'applicazione retroattiva (all'anno 2011) della nuova disciplina.

In merito poi all'andamento della nuova tassa d'imbarco per gli aerotaxi viene ipotizzato un gettito costante senza tener conto che la nuova imposta potrebbe produrre una contrazione nella domanda di tali servizi aerei, che una stima prudente avrebbe dovuto considerare.

Ulteriore osservazione concerne la mancata stima in RT della possibile deducibilità dell'imposta sui voli dei passeggeri da parte di soggetti con partita IVA o dipendenti di aziende; infatti per tali contribuenti, se il viaggio avviene nell'ambito dell'attività produttiva o professionale svolta o in dipendenza dal rapporto di lavoro, sarà possibile dedurre l'imposta sul volo pagata con conseguenze in termini di minor gettito a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP.

Infine sarà opportuno chiarire se l'intervento della Guardia di finanza e delle Autorità portuali circa la vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in parola non comportino maggiori oneri di natura amministrativo-gestionale.

Articolo 3-septies

(Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 -

Finanziamento strutture mediante defiscalizzazione)

L'articolo in esame modifica il vigente articolo 18 della legge n. 183 del 2011 in materia di finanziamento di infrastrutture mediate defiscalizzazione; in

particolare, si estendono le misure previste¹⁸ per le società di progetto anche alle società concessionarie.

La RT evidenzia che, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, la modifica non determina variazioni di gettito tributario, trattandosi comunque di nuove infrastrutture.

Pertanto l'estensione dei benefici fiscali anche alle concessionarie si configura come rinuncia a maggior gettito, similmente a quanto già espresso in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.

Al riguardo si sottolinea che la neutralità finanziaria è ipotizzabile solo in un'ottica di totale assenza di sostituzione tra interventi agevolati ed interventi che comunque si sarebbero realizzati a prescindere dalle agevolazioni in argomento.

Tuttavia, occorre tenere conto che alcuni interventi infrastrutturali da parte delle società concessionarie vengono ordinariamente effettuati. Sarebbe, quindi, opportuno considerare che almeno una parte delle nuove infrastrutture qui agevolate si sarebbero potute attivare anche in assenza della nuova modalità di finanziamento qui considerata.

Tale considerazione induce pertanto a ritenere verosimile che l'estensione soggettiva in argomento possa comportare, almeno in parte, una perdita di gettito che andrebbe opportunamente rilevata e coperta.

Si chiedono pertanto chiarimenti.

Articolo 4

(Fiscalità locale)

Comma 1

(Potestà regolamentare dei Comuni)

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati elimina il riferimento alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili

¹⁸ Si rammenta, sinteticamente, che le misure previste sono: la compensazione delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA con il contributo a fondo perduto; riconoscimento del canone di concessione ed eventuale integrazione come contributo in conto esercizio.

prevista dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 concernente il federalismo fiscale municipale.

La RT afferma che alla norma, in quanto di natura procedimentale, non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 1-bis

(Esenzione bollo per i contratti con cedolare secca)

Il comma 1-bis, novellando l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23 del 2011, stabilisce che sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

La disposizione non è al momento corredata di RT.

Al riguardo, si rileva che la norma, introducendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le fideiussioni prestate in relazione ai contratti di locazione con cedolare secca, sembra comportare una possibile riduzione di gettito che dovrebbe essere quantificata e dotata di specifica copertura finanziaria.

Appaiono, pertanto, necessari chiarimenti da parte del Governo.

Comma 1-ter

(Fabbricati rurali (Trento e Bolzano))

Il comma 1-ter, intervenendo sull'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, rende possibile per le province autonome di Trento e di Bolzano assoggettare i fabbricati rurali ad uso strumentale all'imposta municipale propria, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del TU delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La RT non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

Al riguardo, si osserva che non è del tutto evidente la portata innovativa della disposizione; si richiede pertanto un chiarimento, al fine di poter valutare le eventuali conseguenze in termini finanziari.

Comma 1-*quater*
(Imposta di scopo)

Il comma 1-*quater* modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in relazione alle modalità applicative dell'imposta di scopo che i comuni hanno la possibilità di istituire, in base all'articolo 1, comma 145, della legge finanziaria per il 2007, a parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. In particolare, la lettera a) consente ai comuni di disciplinare con regolamento detta imposta, in luogo della revisione della stessa prevista dalla vigente disciplina, da effettuarsi con regolamento statale, mentre la lettera b) dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'IMU sperimentale, ovvero dal 2012, l'imposta si applichi - o continui ad applicarsi - con riferimento alla base imponibile alla disciplina vigente per l'IMU.

La RT non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

Al riguardo, si osserva che le modifiche, nello specificare che la base imponibile di riferimento - alla quale applicare l'imposta stessa nella misura massima dello 0,5 per mille - coincide con quella utilizzata ai fini dell'IMU, vanno nella direzione di incrementare l'entità delle possibilità impositive da parte dei comuni.

Comma 1-*quinquies*

(Invio delibere comunali al Dipartimento delle finanze)

Il comma 1-*quinquies* stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati ad inviare le proprie delibere al Dipartimento delle finanze ai fini della pubblicazione sull'apposito sito informatico.

La RT non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Comma 2-*bis*

(Imposta di sbarco)

Il comma 2-*bis* interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, prevedendo che i comuni con sede giuridica nelle isole minori, ovvero nel cui

territorio insistano isole minori, possano istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, di importo non superiore a 1,5 euro, che dovrà essere riscosso dalle compagnie di navigazione insieme al prezzo del biglietto.

La RT non ascrive alla disposizione effetti di gettito, in considerazione del fatto che l'istituzione dell'imposta di sbarco ha carattere opzionale.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Comma 3 (Contributo all'IFEL)

Il comma 3 stabilisce che per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992 venga rideterminato nella misura dello 0,8 per mille e calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze; il contributo è versato a cura della struttura di gestione mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto, in base a modalità che verranno stabilite dall'Agenzia delle entrate.

La RT afferma che la disposizione comporta un effetto positivo per i Comuni - prudenzialmente non quantificato - in quanto a legislazione vigente tale contributo è pari all'1 per mille.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 5, lettere a)-i) (Modifiche in materia di IMU)

Il comma 5 apporta una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che si riferiscono all'anticipo dell'applicazione dell'IMU all'anno 2012: la lettera a) indica, quali coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, quelli individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2001, estendendo quindi alle società agricole le agevolazioni IMU che altrimenti sarebbero state riferite - come nel caso dell'ICI - alle sole persone fisiche; la medesima lettera a) determina una restrizione dell'ambito applicativo dei benefici per l'abitazione principale, precisando che, qualora un componente del nucleo familiare risieda in un altro immobile, l'agevolazione prima casa spetta per un solo immobile. La lettera c) estende l'applicazione di un coefficiente ridotto (pari a 110 invece di 135) per la determinazione della base imponibile IMU anche ai terreni non coltivati ed

ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La lettera f) stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. La lettera i) prevede la facoltà di versare l'IMU in due ovvero in tre rate, specificando le date di riferimento in relazione alle due possibilità contemplate.

La RT considera la maggior parte delle disposizioni descritte non suscettibili di determinare effetti finanziari, in ragione della loro natura chiarificatoria od interpretativa.

Con riferimento alla lettera f), la RT (non verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità) afferma che la disposizione in materia di applicazione dell'aliquota ridotta agli immobili degli anziani e disabili ricoverati non determina sostanziali effetti alla luce di quanto già disposto dall'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011; l'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per l'abitazione principale agli immobili posseduti da non residenti - sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando le banche dati del Catasto Edilizio Urbano e del Catasto terreni e le dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente - comporta invece un effetto negativo in termini di gettito IMU pari a 11,5 mln su base annua.

Infine, nel caso della duplice modalità di rateazione dei versamenti a fini IMU, la RT evidenzia che l'assenza di effetti negativi in termini di gettito erariale e locale discende dalla circostanza che le somme dovute vengono comunque riscosse entro l'anno.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni riguardanti le agevolazioni in materia di IMU in favore degli imprenditori agricoli professionali appaiono suscettibili di ampliare la platea dei beneficiari rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente; inoltre, la previsione di un coefficiente ridotto (ovvero 110 in luogo di 135) anche per i terreni agricoli incolti, per i terreni direttamente coltivati e per gli imprenditori agricoli professionali appare suscettibile di estendere un ambito oggettivo; l'asserita assenza di effetti finanziari andrebbe dunque supportata con dati adeguati, in assenza dei quali le norme richiamate potrebbero essere considerate foriere di un minor gettito non quantificato né coperto.

Con riferimento agli effetti finanziari in termini di gettito IMU associabili alla lettera *f*), si osserva che non è chiara la portata innovativa della disposizione riguardante gli anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, che di fatto coincide con quanto previsto dall'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996¹⁹.

Appare quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito a quanto esposto.

Comma 5, lettera l) **(Pubblicazione delibere IMU)**

Il comma 5, lettera *l*), stabilisce che a decorrere dal 2013 le delibere in materia di IMU debbano essere pubblicate, per la loro efficacia, sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro la data del 30 aprile dell'anno al quale le delibere si riferiscono.

La RT, dopo aver chiarito che la norma è finalizzata ad agevolare i contribuenti, in modo da permettere loro di effettuare una sola volta il calcolo dell'importo dovuto per l'anno di riferimento, afferma che non vi sono effetti finanziari.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Commi 5-*sexies*²⁰ e 5-*septies* **(Deduzione forfetaria canone di locazione immobili di interesse storico o artistico)**

Il comma 5-*sexies* provvede ad elevare al 35 per cento la misura percentuale della deduzione forfetaria da applicare al canone di locazione ai fini della determinazione del reddito derivante dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, sia agli effetti della determinazione del reddito dei fabbricati, sia con riguardo alla disciplina dei proventi immobiliari. Il comma 5-*septies* specifica

¹⁹ Cfr. Legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), art. 3, c. 56: I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

²⁰ La Camera dei deputati ha altresì soppresso il comma 5-*sexies* introdotto dal Senato della Repubblica che incrementava il fondo sperimentale di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

che la nuova disposizione di cui al comma precedente riguarda anche gli acconti dovuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 immobili di interesse storico o artistico.

La RT riferita ai commi 5-sexies e 5-septies riporta i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

	2012	2013	2014
IRPEF/IRES/Cedolare	-7,6	-7,6	-7,6
Addizionale regionale	0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0	0	0
<i>Totale</i>	<i>-7,6</i>	<i>-7,7</i>	<i>-7,7</i>

La RT ricorda che, sulla base della legislazione vigente, la riduzione forfetaria sul canone di locazione ai fini del reddito derivante dagli immobili di interesse storico o artistico è pari al 25 per cento; afferma poi che la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'innalzamento di detta riduzione al 35 per cento è stata calcolata in base agli stessi dati ed alla stessa metodologia applicati in sede di RT di accompagnamento alla versione originaria della norma.

Al riguardo, si rileva che vengono considerati complessivamente effetti finanziari derivanti rispettivamente dall'IRPEF, dall'IRES e dalla cedolare, presumibilmente attraverso una microsimulazione composita che non è possibile verificare. Si osserva, poi, che l'andamento rappresentato non sembra tenga conto del meccanismo saldo/acconto. Ci si chiede, poi, se una modifica in termini di IRES non comporti anche qualche effetto relativamente all'IRAP, che invece la RT non provvede ad indicare.

Comma 5-octies

(Esclusione dall'imponibile dei redditi dei fabbricati de L'Aquila)

Il comma 5-octies, novellando l'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2009, prevede che i redditi dei fabbricati delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, se distrutti o interessati da ordinanze sindacali di sgombero, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRE e dell'IMU.

La RT associa alla disposizione i seguenti effetti, in termini di cassa:

(mln di euro)

	2012	2013	2014
IMU	-2	-2	-2

La tabella riepilogativa degli effetti finanziari rappresenta i medesimi effetti in modo articolato, specificando i diversi effetti con riferimento all'erario ed ai Comuni interessati dalla disposizione:

		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Esenzione IMU immobili L'Aquila										
IMU quota erario	e	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
IMU quota comuni	e				-1	-1	-1	-1	-1	-1
Fondo sperimentale di riequilibrio	s	1	1	1						

La RT stima che la disposizione non comporti effetti in termini di gettito se non con riferimento al gettito IMU dei fabbricati, dal momento che l'ordinanza n. 3757 del 21 aprile 2009 aveva determinato l'esenzione dei redditi dei fabbricati in esame. La RT afferma di avere effettuato elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi (Unico e 730) presentate nel 2010, selezionando gli immobili situati nella provincia de L'Aquila e dichiarati come immobili distrutti o inagibili a seguito di eventi calamitosi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 12-quater

(Disposizioni transitorie (D.Lgs. 85/2010))

Il comma 12-quater stabilisce che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lettera e) e 5-bis, del decreto legislativo n. 85 del 2010, le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.

La RT dopo avere ricordato che il decreto legislativo n. 85 del 2010 non è ancora stato attuato - anche a causa della complessità delle procedure di trasferimento dei cespiti e della molteplicità dei soggetti coinvolti - determinando così situazioni di incertezza, afferma che la

disposizione in oggetto, è finalizzata ad assicurare certezza e continuità all'attività delle Amministrazioni statali alle quali compete la gestione dei beni oggetto della disposizione; la RT ritiene quindi che la norma non solo non comporti oneri, ma dia luogo, al contrario, a risparmi di spesa, connessi al venir meno delle attività di amministrazione dei beni in questione, soprattutto in termini di interventi manutentivi (spese per il personale, ecc).

Al riguardo, pur condividendo l'opportunità di superare la presente situazione di incertezza nella materia in esame, non sembra che le affermazioni della RT siano del tutto esaustive rispetto a eventuali effetti finanziari associati alla disposizione, in virtù della complessità della situazione in essere, che la RT stessa richiama.

Comma 12-*quinqies*

(IMU casa coniugale in caso di separazione)

Il comma 12-*quinqies* stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU propria, l'assegnazione ad un coniuge della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

La disposizione non risulta corredata di **RT**.

Al riguardo, si segnala la necessità di un chiarimento - che potrebbe determinare effetti finanziari - volto a definire se sia possibile, per il coniuge proprietario di un'abitazione di cui non è più assegnatario, beneficiare delle agevolazioni IMU prima casa per un altro immobile adibito ad abitazione principale.

Articolo 4-ter

(Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli enti locali)

Commi da 1 a 9

(Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale")

Le disposizioni, inserite dalla Camera dei deputati, introducono una maggiore flessibilizzazione del patto di stabilità interno dei comuni sul territorio nazionale, consentendo ora una compensazione territoriale non solo a livello regionale²¹, ma anche a livello nazionale. Nello specifico, ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno e sono disposti a cedere parte del suddetto spazio finanziario, viene attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 mln di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni che necessitano di maggiori margini di spesa per il pagamento dei residui in conto capitale.

Il contributo ricevuto non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Inoltre ai comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nei due anni successivi, un miglioramento del proprio obiettivo commisurato alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, mentre ai comuni che abbisognano di maggiori spazi finanziari, nei due anni successivi, hanno obiettivi di saldo peggiorati per un importo pari alla metà della quota acquisita.

Le comunicazioni da parte dei comuni circa gli spazi finanziari ceduti e di cui abbisognano deve essere effettuata entro il termine del 30 giugno, mentre il Dipartimento della RGS, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati.

L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione delle presenti disposizioni.

Alla copertura dell'onere di 500 mln di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

La RT afferma che il patto "orizzontale nazionale" non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli spazi finanziari ceduti dai comuni sono ulteriori rispetto all'obiettivo individuato dal patto di stabilità interno e consentono ai comuni riceventi di effettuare maggiori spese nei limiti dei medesimi spazi. Analogamente nel biennio successivo la somma dei maggiori spazi

²¹ Si rammenta che l'articolo 1, commi 141 e 142, della legge n. 220 del 2010 ha previsto il c.d. Patto regionale orizzontale, la cui attuazione è stata disciplinata con decreto della RGS del 6 ottobre 2011. La circolare RGS n. 5 del 14 febbraio 2012, concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, ha dedicato un intero paragrafo al citato Patto regionale orizzontale, chiarendone le modalità operative.

finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero. Rimangono quindi fermi gli effetti finanziari degli interventi correttivi, in termini di indebitamento netto, previsti dalle manovre introdotte con i decreti legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011.

Il contributo di 500 mln di euro, secondo la RT, incide solo sul saldo netto da finanziare, considerato che i relativi accertamenti in entrata da parte dei comuni beneficiari non sono considerati nel saldo del patto di stabilità interno. Inoltre, il contributo, essendo finalizzato all'estinzione anticipata del debito, produce effetti positivi sul livello del debito.

Al riguardo, si segnala che ogni anno i risultati aggregati o di comparto dell'insieme dei comuni risultano, in genere, superiori all'obiettivo assegnato²². Tale circostanza porta a ritenere che la normativa introdotta potrebbe comportare una riduzione dei risparmi ulteriori rispetto a quelli programmatici.

Sul punto appare utile un chiarimento del Governo al fine di precisare se eventualmente i suddetti risparmi aggiuntivi sono considerati nei tendenziali di finanza pubblica e se una loro riduzione possa determinare eventuali effetti negativi a carico della medesima finanza pubblica.

Inoltre, andrebbe verificata la compatibilità della presente normativa che impone tempi stretti alle segnalazioni dei comuni (entro il 30 giugno) e all'aggiornamento degli obiettivi della RGS (entro il 30 luglio), con la programmazione da parte delle Regioni del cd. Patto di stabilità interno regionale.

Ancora si segnala che il termine del 30 giugno per poter effettuare le segnalazioni dei propri spazi finanziari da parte dei comuni risulta coincidente con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012. Tale circostanza, in alcuni casi, potrebbe determinare delle segnalazioni da parte dei comuni soggette a revisione per effetto di eventuali modifiche, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012, successive alle predette segnalazioni.

Con riferimento all'utilizzo delle disponibilità iscritte sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", si segnala che il versamento in conto entrata dovrebbe accompagnarsi

²² A titolo esemplificativo si evidenzia che nell'anno 2010 lo scarto tra il saldo obiettivo e il risultato netto effettivamente conseguito si attesta intorno agli 816 mln di euro, mentre nell'anno 2009 superava il miliardo. Cfr. CORTE DEI CONTI, Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, Esercizi 2009 - 2010, pag. 80 e ss.

alla riduzione della autorizzazione legislativa di spesa da cui dette giacenze di tesoreria risultino originate. Inoltre, appare necessario fornire ulteriori informazioni circa la disponibilità presente su tale giacenza. Infatti, tale tipologia di utilizzo di recente è stata effettuata in diversi provvedimenti (art. 33 della legge n. 183 del 2011, art. 10 del decreto-legge n. 98 del 2011, art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012) e risulta opportuno acquisire un quadro informativo aggiornato delle medesime disponibilità.

Commi da 10 a 16

(Disposizioni concernenti il personale degli enti locali)

Le disposizioni ampliano le possibilità di assunzioni di personale negli enti locali, fermo restando i vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

Tra l'altro, viene elevato dal 20 al 40 per cento il limite per poter assumere negli enti locali che presentano un'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti inferiore al 50 per cento. Si consentono, inoltre, maggiori possibilità di assunzione nei settori della polizia locale, dell'istruzione pubblica e del settore sociale.

Si attribuisce ad un DPCM la definizione, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo delle spese di personale dell'ente di riferimento, dei criteri di calcolo delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale.

Viene aggiornato dall'anno 2004 all'anno 2008 l'esercizio di riferimento in base al quale parametrare le spese di personale degli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno.

Si estende a regime, a decorrere dall'anno 2013, la possibilità di superare il limite di spesa di personale fissato dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, per la stipula di contratti di lavoro flessibile nei settori della polizia locale, della istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Si consente un incremento degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale nel limite massimo generale del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale a tempo indeterminato, prevedendo un incremento di tale percentuale per i comuni di dimensioni ridotte.

La RT afferma che l'incremento dal 20 al 40 per cento del limite per poter assumere negli enti locali, nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti e le maggiori facoltà assunzionali nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali e della polizia locale, non producono effetti finanziari, tenuto conto che restano fermi i vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità. Analogamente, non determina effetti finanziari l'emanazione del

DPCM per definire i criteri di calcolo delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale che concorrono ai fini della definizione dell'ammontare complessivo delle spese di personale dell'ente di riferimento.

Per la RT l'estensione a regime dal 2013 della possibilità di superare il limite di spesa di personale fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, per la stipula di contratti di lavoro flessibile per alcune funzioni comunali, non produce effetti finanziari, tenuto conto che restano fermi i vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità.

Analogamente, le disposizioni relative all'incremento degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale non determinano effetti finanziari, tenuto conto che restano fermi i vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità

Al riguardo, si segnala che il complesso delle norme tendono ad incrementare la spesa di personale negli enti locali. In quelli soggetti alle regole del patto di stabilità interno, le disposizioni, pur non incidendo in senso peggiorativo sugli obiettivi del patto di stabilità interno, incrementano una voce di spesa per sua natura poco flessibile, contribuendo a rendere più rigido e meno governabile lo strumento di bilancio degli enti locali. Di conseguenza, potrebbe risultare meno agevole il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno.

Negli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, attesa la possibilità di incremento della spesa di personale, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa l'eventuale presenza di effetti finanziari negativi. A conferma di quanto asserito, si segnala che nell'esercizio finanziario 2008, preso come nuovo riferimento in base al quale parametrare le spese di personale, la spesa per il personale degli enti locali fino a 5.000 abitanti, secondo i consuntivi degli enti locali elaborati dall'ISTAT²³, risulta superiore rispetto a quella registrata nell'anno 2004.

²³ Cfr. ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali, anno 2004 e 2008.

TITOLO II
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

Capo I
EFFICIENTAMENTO

Articolo 5

*(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della
fiscalità, Equitalia Giustizia)*

Comma 2

(Acconto imposta di bollo per imprese di assicurazione)

Con la modifica in esame si includono anche le imprese di assicurazione tra i soggetti per i quali si dispone l'anticipazione della data dei versamenti in acconto dell'imposta di bollo virtuale (che passa dal 30 novembre al 16 aprile di ogni anno) e della data del versamento in acconto dell'imposta sulle assicurazioni (che passa dal 30 novembre al 16 maggio di ogni anno).

Per questa modifica non è stata presentata **RT**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che l'estensione soggettiva della disposizione in esame non può che produrre ulteriori effetti positivi in termini di risparmio di interessi per il bilancio dello Stato, già quantificati in sede di RT originaria.

Dopo il comma 6, sono stati aggiunti i seguenti commi:

Commi da 6-bis a 6-quater

(Informatizzazione delle comunicazioni relative all'operatività del sistema SPT del Ministero dell'economia e delle finanze)

Il comma 6-bis in cui si prevede che al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione Centrale per i sistemi informativi e l'innovazione, con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il Portale Stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione digitale*), recanti norme in materia di informatizzazione delle comunicazioni tra PA.

Il comma 6-ter, in cui si prevede che per le finalità di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante norme in materia di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), qualunque dato necessario all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione Centrale per i sistemi informativi e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 (Utilizzo procedure informatiche e dei servizi del MEF per il pagamento degli stipendi delle amministrazioni, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri) e 447 (Ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, laddove si prevede, per i servizi di pagamento in questione, la stipula di apposite convenzioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con le altre amministrazioni coinvolte, è acquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto dei principi per la protezione dei dati personali.

Il comma 6-quater stabilisce che all'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce che la disposizione è finalizzata alla promozione del portale Stipendi PA, come canale privilegiato per l'accesso ai servizi disponibili da parte dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, gestiti nell'ambito del Service personale Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, la norma è mirata a definire un quadro giuridico e operativo certo, per consentire la realizzazione del piano di sviluppo dei servizi via *web* previsto dal Dipartimento dell'Amministrazione

Generale, del personale e dei servizi, in coerenza con il programma di governo e con le linee strategiche dell'amministrazione in materia di sistemi informativi.

Tra i benefici derivanti dalla norma vi è la riduzione dei costi di produzione, attraverso la completa dematerializzazione delle comunicazioni, delle istanze e dei servizi afferenti alla gestione giuridico-economica del personale gestito, attraverso l'obbligatorietà e l'esclusività di utilizzo del Portale Stipendi PA.

Gli effetti finanziari positivi della disposizione - non vi sono oneri per la finanza pubblica - sono strettamente connessi e proporzionali alla realizzazione del piano di sviluppo di servizi *self-service* nell'ambito del Portale Stipendi PA. Infatti, all'aumentare dei servizi disponibili si generano benefici in termini di riduzione del costo di produzione.

Sul punto, si sottolinea che il piano di sviluppo dei servizi *self-service* - contenuto nel più ampio piano delle attività informatiche del Dipartimento - dal punto di vista finanziario attinge a risorse assegnate al Dipartimento a legislazione vigente, e non vi sono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare la RT evidenzia poi che il piano avviato nel corso del 2011 prevede - per quanto riguarda i tempi di realizzazione e l'incidenza dei costi - tre tipologie di servizi: quelli avviati e realizzati nel corso del 2011; quelli avviati nel 2011, che si sarebbero conclusi nel corso del 2012; quelli da avviare e concludere nel corso del 2012.

Tra i primi rientrano i *self-service* per le segnalazioni delle detrazioni per familiari a carico e per la variazione della residenza fiscale. Tra i secondi rientra il *self-service* "Piccolo Prestito INPDAP/INPS", avviato nel 2013 ma che vedrà il completamento nel corso del 2012. Pertanto una parte rilevante dei costi sono stati già sostenuti nell'anno precedente. Il costo previsto per il completamento nel corso del 2012 è di circa 85,000 euro. Per quanto riguarda quelli previsti nel corso del 2012 la RT segnala:

- realizzazione PIN dispositivo per tutti i *self-service* (costo effettivo circa 70.000 euro, avviato e concluso); la modifica coordinate di riscossione dello stipendio (costo stimato circa 60.000 euro, avviato e in fase di analisi);

- l'assistenza fiscale diretta - 730 *WEB* (costo effettivo circa 570.000 euro, già avviato e concluso);

- la richiesta di adesione ai fondi di Previdenza Complementare (costo stimato circa 90.000 euro, già avviato e in fase avanzata);

- l'attivazione delle ritenute per deleghe sindacali (costo stimato 100.000 euro, avviato e in fase di analisi).

La pianificazione e l'impiego di risorse rispetto agli stanziamenti per tali sviluppi relativi al 2012 (investimenti) sono coerenti e tengono conto delle altre attività previste per l'anno in corso. A ciò si aggiunga che il beneficio (in termini di semplificazione, dematerializzazione e riduzione dei tempi di lavorazione degli atti) derivante all'implementazione di tale tipologia di servizi è alquanto elevato, come evidenziano le stime prospettate più avanti.

Usando un approccio prudenziale, prosegue la RT, sarebbe preferibile non imputare alla disposizione in esame risparmi di spesa. Tuttavia, è possibile in maniera esemplificativa individuare alcune aree di riduzione di oneri amministrativi o quantomeno di una riduzione dell'impiego di risorse umane dai processi completamente automatizzati, verso attività istituzionali (o a più alto valore aggiunto).

Attualmente, il portale consente la variazione della residenza fiscale, e la segnalazione delle detrazioni per familiari a carico. Sono conclusi e in fase di rilascio in esercizio nuovi servizi, quali il piccolo prestito Inpdap, il servizio di assistenza fiscale diretta via *web* (730 *WEB*), l'adesione ai fondi di previdenza complementare, ecc.

Se analizziamo in maniera sintetica il processo di variazione di residenza fiscale (quello semplice) prima dell'introduzione del servizio *self-service* tramite portale, erano previsti almeno 5 passi:

-Ricezione per raccomandata o *brevi manu* della richiesta di variazione;

- Protocollo dell'istanza;

- Assegnazione per la lavorazione;

- Lavorazione (variazione sui sistemi informativi);

- Chiusura pratica e archiviazione cartacea,

Con l'introduzione del nuovo servizio, sulla base del numero di richieste effettuate (circa 5.000 in 6 mesi) considerando 30 minuti totali di lavorazione, si può ipotizzare una riduzione di attività in termini di giornate/uomo pari a circa 350.

Se consideriamo il processo relativo alle segnalazioni per le detrazioni di familiari a carico, che sono state circa 50.000 in sei mesi le giornate uomo risparmiate sono circa 3.500.

Se consideriamo processi molto più complessi che vedono coinvolte due o più amministrazioni, con più interazioni sulla stessa istanza, i numeri crescono in maniera esponenziale.

Le stime prudenziali per piccolo prestito INPDAP e per 730 *WEB* ipotizzano rispettivamente 60.000 e 150.000 transazioni, da cui conseguono ulteriori incrementi di benefici.

Tali riduzioni consentono di utilizzare le risorse su attività che hanno un maggior valore per l'Amministrazione.

La disposizione contenuta al comma 6-*ter* ha l'obiettivo di semplificare l'utilizzo delle banche dati pubbliche, nonché lo scambio di dati con i privati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e nel rispetto dei principi per la protezione dei dati personali. Sotto il profilo economico-finanziario, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Entrambe le disposizioni, come interventi di semplificazione, razionalizzazione e dematerializzazione di procedure amministrative, nel medio-lungo periodo generano benefici che al momento non è possibile quantificare sotto il profilo economico-finanziario.

Al riguardo, considerando l'espressa clausola di invarianza d'oneri prevista al comma 6-*quater*, che è riferita sia al dispositivo riportato al comma 6-*bis* che per quello indicato al 6-*ter*, e la circostanza che la RT fornisce - per contro - elementi informativi in merito ai possibili risparmi di spesa che le stesse misure sarebbero suscettibili comunque di produrre per la finanza pubblica, almeno *medio tempore*, si conviene sulla prudenzialità del non associare da subito alle misure in questione effetti finanziari, tanto meno di segno positivo.

Pertanto, anche per il profilo degli eventuali oneri di spesa, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità - per cui ogni qualvolta si sia in presenza di nuove norme che risultino accompagnarsi a siffatte clausole di neutralità, vada sempre chiarito che le stesse debbano essere accompagnate dalla illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità - e alla luce degli elementi dimostrativi forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Comma 6-quinquies

(Archivio informatizzato Antifrode presso il Ministero dell'economia e delle finanze)

Il comma 6-quinquies prevede che al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1, della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante norme istitutive del sistema di prevenzione delle frodi su carte di pagamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 5 è sostituito da un nuovo testo ivi prevedendosi che titolare unico dell'archivio informatizzato sia l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze e che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designi, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap S.p.A. Viene, altresì, stabilito che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore siano disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, pur tenendo conto della clausola di invarianza prevista nella riformulazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 166/2005, occorre segnalare che, ai sensi della legge di contabilità, ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a siffatte clausole di neutralità, le stesse debbano sempre accompagnarsi ad una RT che illustri i dati e gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come rilevato anche dalla Corte dei Conti²⁴.

Comma 8-bis

(Riscossione dei tributi locali)

Il comma 8-bis prevede che all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante norme di semplificazione fiscale, sia sostituita la lettera *gg-septies*) laddove la norma vigente - in considerazione delle norme indicate alle lettere *gg-ter*) - *gg-sexies*) del medesimo comma, recanti norme di esclusione di Equitalia spa dalla riscossione dei tributi locali - stabiliva: 1) l'abrogazione delle norme in materia di disciplina servizi di riscossione coattiva dei tributi comunali da parte dei medesimi enti o dei concessionari dagli stessi individuati; 2) l'ambito dei tributi nel cui procedimento di riscossione sarebbe stato consentito ai concessionari della

²⁴ Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2010", pagg. 2 e segg..

riscossione dei tributi locali l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione dei beni del debitore-contribuente; 3) l'abrogazione dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante l'indicazione della cornice normativa valida per l'esercizio dell'attività di riscossione su base locale; 4) l'abrogazione dell'articolo 83, comma 28-*sexies* del decreto-legge n. 112/2008, recante norme in materia di accesso regolamentato alle banche dati dell'Agenzia delle entrate da parte degli altri operatori concessionari della riscossione.

Il nuovo testo della lettera *gg-septies*) prevede invece che nel caso di affidamento dei servizi di riscossione dei tributi locali ai soggetti concessionari individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate venga effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. E' stabilito altresì che il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, debba avvenire non oltre la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, il dispositivo innova la vigente disciplina della riscossione dei tributi locali, facendo rivivere anticipatamente le norme che erano state abrogate dal testo vigente della lettera *gg-septies*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011, recante norme di attuazione del dispositivo indicato alla lettera *gg*)-ter del medesimo comma, in forza del quale era stabilito che solo dal 31 dicembre 2012 non sarebbe stato più possibile l'affidamento dei servizi di riscossione dei tributi comunali e provinciali al concessionario unico della riscossione dei tributi Equitalia spa; dovendo, a quest'ultimo, subentrarvi gli enti locali medesimi o le società concessionarie da questi individuate.

In proposito, ritenuto che il dispositivo si limita ad anticipare effetti che sono già previsti dalla legislazione vigente, non vi è nulla da osservare quanto ai profili di stretta onerosità connessi all'espletamento del servizio di riscossione, in considerazione del fatto che, ad oggi, anche l'eventuale affidamento del medesimo servizio di riscossione dei tributi locali ad Equitalia spa e sue controllate prevede il riconoscimento di aggi e rimborsi per il servizio prestato e che parte dei comuni già svolge direttamente le attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione delle proprie entrate.²⁵

²⁵ La RT al maxiemendamento approvato alla Camera dei Deputati sull'A.C. 4537, recante il ddl di conversione del decreto legge n. 70/2011, in cui veniva inserito l'emendamento all'articolo 7, comma 2, introduttivo delle lettere lett. *gg-ter*) - *gg-novies*), (ex emendamento 7.365), riferiva che "la disposizione dispone la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi da parte di

Ciò nondimeno, sul piano metodologico contabile, sembrerebbe comunque necessario soffermarsi sugli effetti che la prevista anticipazione dell'affidamento a terzi dei servizi di riscossione dei tributi locali potrebbe avere, dal momento che il comma in esame prevede anche che i concessionari debbano provvedere al primo versamento delle somme riscosse su conti postali o bancari, per poi disporre solo in un secondo momento il riversamento delle stesse disponibilità sul conto corrente di tesoreria dell'ente, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, entro la prima decade di ogni mese, con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.

Sul punto, andrebbe chiarito il regime contabile vigente per gli importi derivanti dalle riscossioni dei tributi locali e se questi affluiscono - direttamente, o meno - nel circuito di tesoreria pubblica in favore degli enti²⁶, o se transitano su altri conti correnti²⁷.

Equitalia Spa per conto dei Comuni e delle loro partecipate. In particolare, la norma dispone che le società del gruppo Equitalia cessino di effettuare la riscossione spontanea e coattiva, nonché le attività connesse e complementari per conto dei comuni e delle società partecipate dai medesimi; e conseguentemente, vengono definite le modalità con le quali, i predetti comuni possono provvedere al recupero delle entrate di spettanza, operando una distinzione tra l'ipotesi in cui gli enti in parola agiscano direttamente in proprio, ovvero mediante società interamente pubbliche e quella in cui si avvalgono delle altre possibili forme di gestione contemplate dall'art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 446/1997. Inoltre, la disposizione prevede che i Comuni che effettuano in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le società partecipate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e da soggetti pubblici o società a capitale interamente pubblico, possono procedere all'espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. Sul punto si evidenzia che parte dei comuni già svolgono direttamente le attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. Inoltre sulla base della normativa vigente - art. 3, commi 24, 25 e 25bis del DL 203/2005, successivamente prorogato ai sensi dell'art. 1 del DL 225/2010 (Proroghe non onerose di termini in scadenza), e ai sensi del DPCM 25 marzo 2011- dal 1° gennaio 2012 tutti i comuni dovranno svolgere le predette attività. Pertanto la disposizione non innova rispetto all'ordinamento normativo vigente, disponendo aspetti procedurali. Alla luce di quanto sopra indicato e trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, non si rilevano effetti finanziari. I comuni provvedono all'espletamento delle predette attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, si evidenzia che la disposizione di cui alle lettere gg- octies) recante la cancellazione gratuita del fermo amministrativo iscritto sui beni immobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del DPR n. 602/1973, non incide sul bilancio dello Stato". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio del Coordinamento Legislativo, Relazione Tecnica al Maxi emendamento sull'A.C. 4357, recante "Norme di conversione in legge del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 concernente il Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", 20 giugno 2011, pagina 16.

²⁶ Ciò potrebbe avvenire sia direttamente in tesoreria a valere delle giacenze di conto corrente loro intestate, oppure, allorché tali somme siano accreditate su conti di tesoreria intestate ad Equitalia spa o all'Agenzia delle entrate (entrambe soggetti "erariali" a pieno titolo), nelle more del loro riversamento poi alle casse degli enti.

²⁷ Si segnala che all'Agenzia delle entrate, è infatti intestata una apposita contabilità speciale di tesoreria intestata ai Fondi della riscossione che, al 31 dicembre 2011, segnalava la giacenza di 1,162 miliardi di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento del tesoro, Conto Riassuntivo Tesoro al 31 gennaio 2012, pagina 54.

La gestione anticipata dei servizi di riscossione dei tributi locali *in house*, o affidando il servizio ad un'apposita società concessionaria da parte degli enti locali prevista dalla norma in esame, unitamente all'obbligo previsto dalla norma di creare un apposito conto di transito bancario o postale, sia pure con l'obbligo di riversamento dell'equivalente al tesoriere pubblico - ma solo entro la prima decade del mese successivo a quello dell'effettuazione delle riscossioni - potrebbe, infatti, creare i presupposti per un rallentamento dell'afflusso delle risorse a valere del sistema di tesoreria unica a cui ora soggiacciono nuovamente gli enti locali, da cui potrebbero derivare riflessi onerosi sulla programmazione del fabbisogno di cassa.

In proposito, si segnala infatti che le variazioni dei conti correnti o contabilità speciali di tesoreria di tutti gli enti della PA contribuiscono alla formazione del fabbisogno del settore statale: per cui, in presenza di norme in cui si riflettono comunque deflussi o, come nel caso in esame, ritardati afflussi di risorse nel circuito di tesoreria unica, occorrerebbe stimarne anche l'impatto che ne conseguirebbe sulla programmazione del fabbisogno di cassa.

Occorre infatti considerare che l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1/2002, ha espressamente sancito la "sospensione" del previsto superamento del sistema di tesoreria unica stabilito dall'articolo del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, obbligando i cassieri bancari degli enti locali al riversamento in tesoreria unica, entro il corrente mese di aprile, di tutte le disponibilità comunque ad oggi intestate agli enti locali, eccezion fatta per quelle sole risorse rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e altre forme di indebitamento e che a tale misura sono espressamente scontati effetti finanziari già nel 2012 che potrebbero essere alterati dalla anticipazione in esame²⁸.

Nel complesso, quella in esame si pone pertanto come l'anticipazione di una riforma già prevista a legislazione vigente di cui andrebbero però chiariti sin d'ora i profili applicativi d'impatto sia per la finanza erariale complessivamente intesa - alla luce della citato ritorno alla tesoreria unica anche per gli enti locali previsto dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1/2012 - che per la finanza degli enti locali.

²⁸ Si segnala che il relazione al riversamento delle giacenze degli enti locali nei conti correnti loro intestati nella tesoreria unica, l'allegato alla RT del citato provvedimento sconta effetti pari a 8,6 miliardi di euro in termini di miglioramento del fabbisogno nel 2012. Cfr. Nota di Lettura n. 119, pagina 47-56.

Articolo 6

(Attività e certificazioni in materia catastale)

Commi da 5-bis a 5-undecies

(Consultazione banche dati ipo-catastali)

Si prevede l'esenzione dal pagamento di tributi o da oneri per l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipo-catastali e dell'anagrafe immobiliare integrata, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto eseguito dalle Agenzie fiscali o dagli agenti della riscossione per lo svolgimento dei compiti istituzionali (c. 5- *bis*);

L'accesso in esenzione di tributi alle banche dati ipo-catastali gestite dall'Agenzia del territorio è, altresì, riconosciuto anche in favore della pubblica amministrazione (di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 2001 del 165), sempre per il perseguimento di fini istituzionali, qualora l'ispezione abbia luogo con modalità telematiche e sulla base di apposita convenzione (c. 5- *ter*);

L'ispezione ai predetti registri ipo-catastali avrà luogo, sempre a titolo gratuito ed in esenzione da tributi, qualora il richiedente l'accesso risulti titolare, anche pro quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. L'esenzione riguarderà da subito le ispezioni eseguite presso gli uffici, per essere indi estesa anche a quelle in via telematica, a seguito dell'emanazione di apposito provvedimento attuativo (c. 5- *quater* e 5- *quinquies*);

E', altresì, prevista, per la consultazione nella forma telematica della banca dati ipotecaria e per quella catastale gestite dall'agenzia del territorio, anche nei casi in cui i dati vengano rilasciati in formato elaborabile, una riduzione del 10% degli importi dovuti espressi rispettivamente nella tabella dei tributi allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990 e nella tabella A allegata al decreto-legge n. 533 del 1954 (cc. 5- *sexies*, 5- *octies* e 5- *nonies*);

Si introducono alcune modifiche alla tabella dei tributi speciali catastali (legge n. 896 del 1954). In particolare per gli atti di aggiornamento catastale, il tributo speciale per i fabbricati è così rimodulato: per ogni unità (nuova costruzione o derivata da variazione) di categoria ordinaria (o senza rendita): euro 50,00; per ogni unità di categoria a destinazione speciale: euro 100,00. Sono, altresì, rimodulati gli importi dovuti per la consultazione su documenti cartacei (euro 5,00, dovuti per ogni richiedente o per ogni giorno o frazione) e per la consultazione della base informativa (euro 1,00, dovuti in relazione a consultazioni per unità immobiliare, consultazioni per soggetto ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10, elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione) (c. 5- *septies*);

Altre rimodulazioni dei tributi sono operate in relazione alla tabella allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990; in particolare nell'ambito delle operazioni previste alla voce 6 "Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno", per ogni soggetto, si passa dal tributo di euro 1,00 ad euro 0,15 (c.5- *decies*)

Si riferisce quindi al 1 ottobre 2012 la decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei tributi (di cui ai commi da 5- *sexies* a 5- *decies*).

La RT considera le disposizioni in tema di gratuità di accesso a banche dati da parte dei soggetti pubblici contemplati priva di riflessi finanziari, atteso che già a legislazione vigente nulla è dovuto dai predetti enti per l'accesso alle banche dati ipo-catastali ed all'anagrafe immobiliare integrata; del pari gli enti della P.A. già consultano le banche dati di interesse solo per via telematica senza dover pagare alcun tributo o sostenere oneri.

In relazione alle altre disposizioni, ai fini della quantificazione, la RT elabora dati relativi ai volumi e al gettito riveniente dalle visure catastali e dalle ispezioni ipotecarie, a partire dal 2005, resi disponibili dall'Agenzia del Territorio. Sulla base dei dati relativi al 2011, risultano 74 milioni di visure catastali di cui 9,5 milioni effettuate tramite front office e 64,5 milioni in via telematica. Di queste ultime circa 16,2 milioni riguardano la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni e 48,3 milioni la consultazione di altri soggetti. Considerando effetti positivi limitatamente alle consultazioni dei soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione su beni altrui, si stima un recupero di gettito per le sole consultazioni di circa 38 milioni di euro. Per quanto concerne le ispezioni ipotecarie, il gettito riscosso nel 2011 risulta pari a 146 milioni di euro. A seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, la RT stima un gettito di 133,6 milioni, con una riduzione di 12,4 milioni di euro. Infine per quanto attiene ai DOCFA presentati, la RT riferisce alla novella un maggior gettito rispetto all'anno 2011 in misura pari a circa 7 milioni di euro.

Quanto alla rimodulazione in diminuzione dei tributi, la RT ascrive alla disposizione effetti positivi derivanti dall'incentivo ad effettuare nuove formalità ipotecarie che dovrebbe prodursi per via della forte riduzione dell'importo unitario del tributo; effetti positivi che però in ottica prudenziale non sono stati valutati. Il recupero di gettito complessivo è stimato pari a 32,6 milioni di euro su base annua (38 + 7 -12,4 milioni di euro). Per il 2012, primo anno di applicazione della norma, considerati i termini di decorrenza e sulla base dell'andamento mensile del flusso delle consultazioni, il recupero di gettito è stimato in 9 milioni di euro. Gli effetti di gettito imputabili alle modifiche in esame sono rappresentati come segue:

2012	2013 e ss
+9,0	+32,6

Al riguardo, si osserva che non è possibile verificare la congruità delle stime indicate nella RT. In particolare:

- per le visure catastali non è esposto il gettito 2011 riveniente dalle ispezioni eseguite da soggetti diversi dalla PA, il metodo logico-matematico adottato per la stima ed altri elementi utili al riscontro della quantificazione di 38 mln di euro, indicata quale recupero di gettito atteso per effetto delle nuove disposizioni;

- per le ispezioni ipotecarie, i dati esposti riguardano invece le variazioni del gettito²⁹ e non anche le altre informazioni utili, quali ad esempio i dati sulle ispezioni eseguite che rendano possibile una verifica delle stime;

- analoghe considerazioni possono essere espresse per la quantificazione relativa ai DOCFA in relazione alla quale la RT si limita a fornire il dato riferito al maggior gettito atteso non offrendo elementi sul gettito di pertinenza registrato nel 2011, né sul numero di unità immobiliari appartenenti alle categorie, a destinazione ordinaria o speciale, interessate dalle novelle. Nulla si dice poi circa l'andamento delle entrate, nelle sue diverse articolazioni oggetto di interesse, registratosi negli ultimi anni al fine di poter valutare la significatività delle stime. La RT, infatti, dopo aver affermato che i dati elaborati relativi a volumi e gettito sono stati considerati a partire dal 2005, riferisce le stime prodotte in tutti i casi al gettito dell'anno 2011.

Da ultimo, partendo dalla considerazione espressa nella RT in base alla quale alcune disposizioni non determinano oneri in quanto ribadiscono quanto già previsto nella disciplina vigente in materia (esenzioni da tributi ed oneri per le ispezioni ipo-catastali di soggetti pubblici), si invita a valutare l'opportunità di accompagnare l'intervento dal riordino, anche soltanto in termini abrogativi, delle omologhe disposizioni vigenti nella materia, al fine di evitare eventuali incertezze applicative.

²⁹ Sono state indicate l'entrata a legislazione vigente e la riduzione attesa in conseguenza della rimodulazione dei tributi dovuti.

Comma 5-duodecies

(Interpretazione autentica in materia di spese di giustizia)

Si tratta di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 18 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) volta a precisare che fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina sull'imposta di bollo.

La RT non ascrive effetti in termini di gettito in considerazione della portata interpretativa della disposizione, che inquadra le fattispecie riconducibili all'imposta di bollo ovvero al contributo unificato, al fine di superare incertezze interpretative e difformità applicative.

Al riguardo, considerato che la interpretazione affermata dalla norma esclude letture che avrebbero potuto comportare riduzione di entrate per l'erario, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 5-terdecies

(Modifiche art. 16 del T.U. D.Lgs. n. 347/90)

Con le modifiche operate all'art. 16 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, si prevede la prenotazione a debito delle imposte, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi, delle ipoteche e dei sequestri di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (novella all'art. 16, c.1, lett.b). In correlazione con la modifica operata al comma 1, lett. c) dell'art. 18, a proposito della trascrizione di atti e provvedimenti a cura dei cancellieri, individua nell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio l'autorità competente a recuperare i tributi dovuti per le trascrizioni richieste ai cancellieri ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 347 del 1990 (novella art. 16, c. 1, lett. c).

La RT non ascrive alle disposizioni effetti in termini di gettito stante la loro natura procedurale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 5-*quaterdecies*

(Trascrizione di atti costitutivi di vincolo)

La disposizione novella il codice civile inserendovi l'articolo 2645-*quater* in materia di trascrizione di atti costitutivi di vincoli su beni immobili in favore dello Stato ed altri enti pubblici.

La RT osserva che si tratta di vincoli ad inerenza "oggettiva" nei quali subentrano eventuali terzi acquirenti degli immobili vincolati per i quali si pone l'esigenza di assicurare adeguata pubblicità mediante la formalità della trascrizione nell'ottica di favorire la circolazione di tali beni e tutelare l'affidamento. Stima quindi che dalla disposizione derivino effetti positivi in termini di gettito in considerazione dell'ampliamento degli atti trascrivibili; effetti che in una ottica prudenziale non sono stati stimati.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Comma 5-*quinqüesdecies*

(Cancellazione delle iscrizioni ipotecarie)

Si tratta di novelle all'articolo 40-*bis* ed all'articolo 161 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993) in materia di semplificazioni in tema di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, già interessati da recenti interventi operati dall'articolo 27-*ter* del decreto-legge n. 1 del 2012. In particolare, per effetto delle novità approvate dalla Camera dei Deputati, viene meno la previsione che disponeva l'estinzione automatica dell'ipoteca in caso di mancata rinnovazione nel termine ventennale ed è, altresì, abrogata la norma che riferiva la cancellazione d'ufficio a tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile. Con il nuovo comma 7-*quinqües* all'articolo 161 del TUB si prevedono norme recanti modalità di cancellazione delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile.

La RT osserva che le modificazioni approvate dall'altro ramo del Parlamento determinano nel medio e lungo periodo effetti positivi in termini di minore difficoltà applicative e certezza nel mercato immobiliare ponendo rimedio alla riformulazione operata con l'articolo 27-*ter* del decreto-legge n. 1 del 2012 che afferma non esente da criticità e di difficile applicazione. Conclude non ascrivendo prudenzialmente effetti in termini di gettito.

Al riguardo, per quanto di competenza nulla da osservare.

Capo II

POTENZIAMENTO

Sezione I

ACCERTAMENTO

Articolo 8

(Misure di contrasto all'evasione)

Comma 8-bis

(Partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale)

Si tratta di novelle ai commi secondo e quarto dell'art. 44 D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale. In particolare, si prevede che l'invio della segnalazione che precede l'emissione degli avvisi di accertamento ai comuni del domicilio fiscale dei soggetti interessati dagli avvisi, sarà effettuato in futuro soltanto a quelli che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate; si abbrevia nel contempo (da sessanta a trenta giorni) il termine, decorrente dal ricevimento dell'avviso, entro cui i comuni predetti comunicano all'Amministrazione finanziaria ogni elemento in possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

La RT, dopo aver osservato che la disposizione mira a coinvolgere in maniera più incisiva i comuni nell'attività di accertamento sintetico con riduzione anche dei tempi entro cui gli stessi devono comunicare all'Agenzia delle entrate gli elementi utili in loro possesso, non ascrive effetti in termini di gettito, anche se reputa plausibile che, dal maggior coinvolgimento degli enti territoriali, possa derivare un più efficiente esercizio dell'attività di accertamento con i conseguenti effetti positivi in termini di entrate.

Al riguardo, nulla da osservare, pur registrando che rispetto alla disposizione vigente, la nuova disciplina sembra piuttosto restringere (e non aumentare) la platea dei Comuni coinvolti attivamente nel contrasto all'evasione. In proposito, pur nella consapevolezza della importanza dello strumento convenzionale per l'attuazione della cooperazione indicata, appare opportuno acquisire elementi informativi alla base della modifica introdotta.

Comma 10-*bis*

(Registrazione telematica immobili di proprietà)

La Camera dei deputati è intervenuta sull'articolo 5 del D.P.R. 404/2001 abbassando da 100 a 10 il numero delle unità immobiliari il cui possesso assume rilievo ai fini della sussistenza dell'obbligo per il contribuente di operare la registrazione degli atti in via telematica. Con il nuovo comma 3-*bis* si estende agli agenti immobiliari l'obbligo di adottare la procedura di registrazione on line per le scritture private negoziali non autenticate stipulate per il tramite della loro attività.

La RT osserva che la norma non produce effetti sul bilancio dello Stato, né ad essa sono ascrivibili oneri aggiuntivi in quanto i servizi *on line* in materia di registrazione sono già sviluppati da anni. E' sottolineato il carattere virtuoso della modifica in relazione al prevedibile effetto di diminuzione degli afflussi dei richiedenti la registrazione presso gli uffici, consentendo il miglioramento dei tempi di attesa e la qualità dei servizi resi.

Al riguardo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Comma 12-*bis*

(Intimazione ad adempiere negli atti da notificare)

La novella approvata dall'altro ramo del Parlamento interviene sulle disposizioni (art. 29, c.1. lett. a)) del D.L. n. 78/2011) che nel complesso potenziano le attività di riscossione tributaria, essenzialmente attraverso la concentrazione delle fasi dell'accertamento e della riscossione, prevedendosi in estrema sintesi che l'avviso di accertamento delle imposte dei redditi e IVA e i relativi provvedimenti sanzionatori contengono anche l'intimazione ad adempiere. La novella integra l'elenco delle ipotesi nelle quali l'intimazione deve essere espressa negli atti da

notificare; le novità riguardano la notifica dei nuovi importi dovuti dal contribuente che ha pagato tardivamente quanto concordato in sede di conciliazione giudiziale e quella in cui si comunica la definitività dell'atto di accertamento impugnato.

La novella non è corredata da **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare in quanto le novità vanno nella direzione di accelerare la riscossione.

Commi 16, 16-bis, 16-ter e 17-bis (Emersione attività segretate)

Le novità introdotte ai commi in titolo possono compendiarsi come segue. Si dispone la proroga al 16 luglio del termine entro il quale gli intermediari finanziari sono tenuti al versamento dell'imposta relativa alle attività oggetto di emersione ancora segretate al 31 dicembre 2011. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Si ridetermina la base imponibile dell'imposta per gli immobili situati in Paesi UE o dello Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, assumendo a riferimento il valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o in mancanza con applicazione del criterio generale. Per gli immobili dei soggetti che prestano lavoro all'estero (di cui al primo periodo dell'art. 15-bis dell'art. 19 del D.L. n. 201/2011) non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 70 del TUIR, con il conseguente regime di esenzione IRPEF dei redditi.³⁰ Con la novella operata al comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 167/1990 si dispone che taluni obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistano per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. Si interviene poi sull'articolo 19, c. 12 del D.L. n. 201/2011 che prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività scudate, con riferimento ai prelevamenti e alle dismissioni effettuati fino al 6 dicembre 2011: si dispone che il periodo di riferimento sia quello compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 6 dicembre 2011 prevedendosi, altresì, che l'intermediario presso il quale è stato effettuato il prelievo provveda a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceva provvista dallo stesso contribuente anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Con la novella operata all'art. 13 - nota 3-bis della

³⁰ Che così dispone: 2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

tariffa allegata alla disciplina dell'imposta di bollo (DPR n. 642/1972) si stabilisce che il limite di esenzione di 5000 euro dall'imposta di bollo in relazione ai conti correnti delle persone fisiche dovrà essere calcolato sul valore medio di giacenza e non più sul valore medio annuo di giacenza.

La RT, con riferimento alla proroga dal 16 maggio al 16 luglio del termine di versamento annuale dell'imposta dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione, stima che dalla suddetta proroga non derivino effetti finanziari in quanto le somme previste saranno comunque acquisite nell'anno. Quanto all'applicazione del nuovo criterio per cui l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione dei periodi in cui il conto o il rapporto ha fruito della segretazione (a legislazione vigente invece l'imposta è corrisposta con riferimento alle attività che risultano segretate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente), si ascrive alla disposizione effetti positivi sul gettito non valutati in ottica prudenziale.

In ordine alla nuova disciplina di determinazione della base imponibile per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, (riferita al valore catastale, anziché dal valore imponibile in loco o di mercato come previsto dalla norma originaria) si rappresenta che, in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II, risulta un valore imponibile degli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo di circa 14.600 milioni di euro.

In base ai dati pubblicati nel volume "Gli immobili in Italia 2011", si stima un rapporto medio tra valore di mercato e valore catastale rivalutato, riparametrato in base ai nuovi coefficienti moltiplicativi previsti per l'IMU, pari a 2,3. Poiché nei Paesi in oggetto il valore catastale risulta in media più prossimo al valore effettivo di mercato rispetto a quanto avviene attualmente in Italia, si considera, ai fini della presenta stima, un rapporto pari a 1,3. Il nuovo valore imponibile risulta quindi pari a 11.230 milioni di euro (14.600/1,3).

Applicando l'aliquota dello 0,76 per cento al differenziale di base imponibile (14,600 - 11.230), ed ipotizzando una riduzione di 1/3 per tenere conto di crediti per imposte versate nello Stato in cui è situato l'immobile, si stima una perdita di gettito di competenza annua pari a -17 milioni di euro,

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2012	2013	2014
Imposta sul valore degli immobili all'estero	-17	-17	-17

Quanto all'esclusione dalla dichiarazione dei redditi - modello RW - disposta per le attività di natura patrimoniale detenute all'estero nei casi in cui le stesse siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e purché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano riscossi tramite l'intervento dei medesimi intermediari, non vi si ascrivono effetti finanziari in quanto la rintracciabilità dei flussi predetti è garantita attraverso l'incarico di riscossione dei proventi conferito all'intermediario residente.

In relazione alla novella che prevede che l'imposta straordinaria sulle medesime attività, di cui al comma 12 dell'art. 19 del D.L. n. 201/2011, si applica sui prelevamenti e sulle dismissioni effettuate dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre del medesimo anno, la RT non riferisce effetti finanziari in quanto non ascritti alla disposizione originaria. Anche in relazione alle possibilità di prelievo dell'imposta dai conti riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione ed alle altre previsioni in proposito la RT non correla effetti in termini di gettito.

Le modifiche in esame riguardano, inoltre, l'esenzione ai fini IRPEF dei "redditi diversi" relativi ai fabbricati situati all'estero, nel caso in cui questi costituiscano abitazione principale. In proposito, dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2010, risulta, ai fini IRPEF, un ammontare di "redditi diversi" di terreni e fabbricati detenuti all'estero di circa 98 mln di euro, prudenzialmente portati a 100 mln. Riducendo di un quarto tale ammontare per escludere i terreni e gli immobili locati e ipotizzando che le abitazioni principali rappresentino il 10% del totale, si riduce tale importo di un terzo per tener conto del credito di imposta spettante per tali redditi. Applicando un'aliquota media marginale pari al 34% si stima una perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, di circa -1,7 mln di euro ($100 \times 75\% \times 10\% \times 34\% \times 66,7\%$). Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale di circa, rispettivamente, -0,12 e -0,03 mln di euro.

Per quanto riguarda la stima di cassa ai fini IRPEF, per l'anno 2012, è indicata prudenzialmente una perdita di gettito conseguente

alla riduzione dei versamenti in acconto in applicazione del metodo "previsionale", ipotizzando che ricorra a tale metodo la totalità dei soggetti interessati. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2012, la stima dell'andamento di cassa risulta il seguente:

(mln di euro)

	2012	2013	2014
IRPEF	-1,3	-1,7	-1,7
Addizionale regionale	-0,12	-0,12	-0,12
Addizionale comunale	0	-0,04	-0,03
Totale	-1,3	-1,86	-1,85

Da ultimo, la RT non ascrive effetti finanziari alla modifica finalizzata ad evitare che la liquidazione infrannuale dell'imposta di bollo, sulla base delle giacenze manifestatesi *pro tempore*, sia provvisoria e occorra procedere a un conguaglio, a credito o debito, a fine anno.

Al riguardo, al fine di consentire una verifica della stima operata in relazione alla nuova disciplina di determinazione della base imponibile per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, pur nella consapevolezza della difficoltà della quantificazione, andrebbero acquisiti gli elementi in base ai quali si è giunti ad ipotizzare in termini di 1,3 il rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tutte le situazioni interessate, in assenza di elementi che escludano omogeneità tra i Paesi interessati sotto il profilo della determinazione degli estimi catastali immobiliari. Analoghe considerazioni possono riferirsi a proposito della esenzione ai fini IRPEF dei "redditi diversi" rispetto alle ipotesi assunte a base della quantificazione (riduzione di un quarto per escludere i terreni e gli immobili locati ed ipotesi che le abitazioni principali rappresentino il 10% del totale). Da ultimo si osserva che, in considerazione del rilievo degli importi di gettito rivenienti dalle disposizioni in esame, non si hanno elementi per verificare se lo slittamento del termine di versamento possa generare effetti di cassa.

Comma 21-ter
(Depositi fiscali di tabacchi)

Il comma 21-ter abroga i commi 96 e 97 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, in materia di depositi fiscali di tabacchi.

La modifica non è corredata di **RT**.

Al riguardo, considerato che ai commi 96 e 97 non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Comma 22-bis
(Impianti di distribuzione carburanti)

Le modifiche operate dal comma in titolo all'art. 28, comma 8 lett. b) del D.L. n. 98/2011 interessano il settore degli impianti di distribuzione dei carburanti in relazione alle condizioni di superficie minima e caratteristiche dei locali per l'esercizio dell'attività della rivendita di tabacchi.

La novella non risulta corredata da **RT**

Al riguardo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Articolo 9
(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

Commi 2-bis e 2-ter
(Accertamento debito di imposta per officine di produzione ed obblighi informativi in bolletta)

Con le novelle operate agli articoli 55 e 56 del D.Lgs. n. 504 del 1995 si interviene sulla materia della rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice di veicoli a trazione elettrica. Le novità riguardano la previsione di nuovi criteri per l'accertamento del debito di imposta per le officine di produzione (art. 55, c. 5) e

l'esclusione, per la fattispecie in esame, dall'ottemperanza agli obblighi informativi previsti per le bollette di pagamento (art. 56, c. 3)³¹.

La RT, sulla base della considerazione che si tratta di norme di carattere procedurale, non ascrive effetti finanziari alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Commi 3-*septies* e 3-*octies* **(Affidamento di rifiuti posti sotto sequestro)**

I commi, introdotti dalla Camera dei deputati, dispongono in materia di affidamento dei rifiuti posti sotto sequestro ai Consorzi obbligatori. In particolare, si dispone che i rifiuti posti sotto sequestro presso le aree portuali e aeroportuali siano affidati a uno dei consorzi obbligatori competenti in base alle caratteristiche del rifiuto sequestrato.

I consorzi obbligatori, qualora i rifiuti non possono essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei medesimi per la vendita da parte di un curatore. Il ricavato della vendita, al netto delle spese per il trattamento, per il compenso al curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita, destinando il 50 per cento al Fondo giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.

La RT afferma che le modifiche apportate comporteranno una diminuzione dei costi vivi gravanti sulla filiera logistica, prudenzialmente non valutata.

Al riguardo, appare utile fornire ulteriori elementi informativi idonei a dimostrare che dalla procedura di vendita dei rifiuti posti sotto sequestro derivino non solo introiti sufficienti a coprire gli oneri sopportati, ma anche che la realizzazione degli introiti sia temporalmente allineata con il sostenimento dei relativi oneri.

³¹ Si tratta dell'obbligo di riportare in bolletta i quantitativi venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali con le singole aliquote applicate.

Comma 3-*novies*

(Uffici competenti in materia di servizi doganali)

Le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento in tema di criteri per l'individuazione dell'amministrazione competente al servizio doganale nei terminali retro portuali (art. 46 c. 4 del decreto-legge n. 201 del 2011) mirano ad attenuare la rigidità dei termini del riparto di competenze tra amministrazioni oggi vigente. Si afferma nella nuova disposizione che il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto di norma (non più quindi in ogni caso) dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento.

La RT, dopo aver rilevato che la modifica vuole assicurare il superamento della rigidità del criterio del riparto delle competenze territoriali ai fini delle procedure doganali, assicurando quella flessibilità necessaria per consentire a tutte le amministrazioni interessate di soddisfare le esigenze della logistica portuale, non ascrive effetti finanziari alla norma in relazione al carattere procedurale della novella.

Al riguardo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Comma 3-*decies*

(Uffici competenti in materia di revisione di dichiarazioni doganali)

La novella introdotta all'art. 11, c. 9 del D.Lgs. n. 374 del 1990 attribuisce all'Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore la competenza alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso altro Ufficio doganale.

La RT osserva che trattasi di norma procedimentale che mira ad ovviare alle criticità della frammentazione fra più uffici doganali della competenza ad emettere atti di accertamento inerenti il medesimo debitore ed irregolarità scoperta da altro ufficio.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 3-undecies

(Irrogazione di sanzioni in tema di accertamento doganale)

Con la novella operata all'articolo 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in deroga al criterio per cui le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, la disposizione riferisce all'accertamento doganale effettuato con criteri di selettività nella fase di controllo che precede la concessione dello svincolo, regolato dall'articolo 247 del regolamento CEE 2454/1993 e dall'articolo 117 del regolamento CE n. 450/2008, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del medesimo decreto. In tal modo l'accertamento doganale e l'irrogazione della sanzione possono avere tempi differenti.

La RT, dopo aver ricordato che la normativa vigente presenta criticità per l'Amministrazione, in quanto costringe a procrastinare l'atto di accertamento sino a quando l'ufficio competente ad irrogare la sanzione non abbia terminato la valutazione degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'illecito, non ascrive effetti finanziari trattandosi di norma procedimentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 3-duodecies

(Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione)

Con le modifiche in esame, in attuazione di normative europee (regolamento CEE 2454/1993), si affida ad un D.M. l'individuazione delle procedure contabili e fiscali necessarie a dare attuazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

La RT fa presente che l'istituto è uno strumento di semplificazione la cui attuazione dovrebbe costituire uno stimolo allo sviluppo attraendo verso l'Italia flussi commerciali oggi dirottati verso altri Stati UE che già utilizzano tali autorizzazioni e che trasferiscono poi in Italia la merce già immessa in libera pratica nell'ambito degli scambi intracomunitari; conseguentemente, stante la natura procedurale della norma, non ascrive alla stessa effetti finanziari.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi e dati che permettano di verificare l'affermata neutralità finanziaria della

novella e l'assenza di oneri sia sotto il profilo delle attività che le amministrazioni competenti saranno chiamate a svolgere, sia in ordine a tempi e modalità di riscossione delle imposte.

Comma 3-terdecies

(Adempimenti in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti)

Con la disposizione in esame si interviene, nell'ambito della disciplina in materia ambientale, su taluni adempimenti previsti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. In particolare, con la soppressione del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non è più previsto per le imprese del settore l'allegazione, per ogni spedizione, di una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza.

La disposizione non è corredata da **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 10

(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

Nel corso dell'esame dell'articolo 10, la Camera ha inserito anche talune disposizioni che, pur riguardando i giochi, non hanno per oggetto l'attività di accertamento. In particolare, ad eccezione dei commi 2, lettera *a-ter*), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'obbligo di utilizzare conti dedicati nella gestione di concorsi pronostici e scommesse e del comma 9-*quinquies*, che specifica la responsabilità oggettiva della persona giuridica o dell'ente, per le ipotesi di violazioni alla normativa degli apparecchi da gioco, le disposizioni di seguito indicate attengono a tematiche di carattere più generale rispetto alla rubrica dell'articolo in questione.

Il comma 9-*sexies* abroga il prelievo del 20 per cento sulle scommesse che hanno ottenuto un pay-out inferiore all'80 per cento, come attualmente previsto dall'articolo 71 della legge n. 220 del 2010.

Il comma 9-*septies* pone a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le misure relative al gioco del Bingo introdotte in via sperimentale a partire dal 1° novembre 2009³².

Il comma 9-*octies* prevede che, nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'AAMS provveda entro il 12 luglio 2012 a bandire una gara per la selezione di soggetti che raccolgano tali scommesse, prevedendo in particolare: l'attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, presso agenzie, fino ad un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, del medesimo tipo di scommessa (lettera *b*); la fissazione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia (lettera *c*). Il comma 9-*novies* stabilisce che i concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma precedente, in scadenza alla data del 30 giugno 2012, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del comma 9-*octies*.

Le disposizioni non risultano corredate da una vera e propria **RT**; si dispone comunque di una relazione dell'AAMS che contiene una serie di dati e considerazioni rilevanti sotto il profilo finanziario.

Con riferimento all'abrogazione del prelievo del 20 per cento sulle scommesse che hanno ottenuto un *pay-out* inferiore all'80 per cento, si afferma che detta abrogazione ha effetti sostanzialmente neutri in relazione al bilancio dello Stato, atteso che la disposizione in oggetto ha un ambito di applicazione estremamente residuale, tanto che il presupposto applicativo ivi previsto non si è, ad oggi, mai verificato.

In riferimento alla stabilizzazione della normativa riguardante il Bingo, la relazione evidenzia il sensibile aumento della raccolta che si è riscontrato in seguito alla sua introduzione in via sperimentale.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di concessioni, la relazione quantifica una entrata *tantum* nel corso del 2012 pari a 22 mln, specificando che tale importo viene ottenuto moltiplicando il numero massimo delle concessioni attribuibili, pari a 2.000, per la base d'asta, pari a 11.000 euro. Rispetto al numero dei soggetti interessati, si afferma che si tratterebbe sia di coloro le cui concessioni scadono il 30 giugno 2012, pari a circa 1.000 unità, sia dei c.d. "operatori illegali", stimati in 4.000 unità.

³² Esse riguardano la misura del prelievo erariale, la somma percentuale dei montepremi rispetto alle giocate e la misura percentuale del compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che, data la complessità della materia in esame e la numerosità degli interventi normativi sull'argomento intervenuti negli ultimi anni, sarebbe opportuno disporre di una RT dettagliata, per verificare complessivamente la portata delle modifiche proposte, in termini di effetti finanziari.

Per quello che concerne le disposizioni di carattere procedurale, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

Con riguardo alla quantificazione esposta circa le concessioni, si evidenzia che la stessa risulta corretta nel presupposto che vengano richieste ed assegnate quelle attribuibili sulla base della previsione normativa, il che si potrà verificare solo *ex post*; si osserva, peraltro, che la relazione sembra assumere come dato certo l'interesse rispetto alle concessioni in esame da parte degli operatori attualmente illegali, il che potrebbe non rivelarsi corretto, essendo il risultato finale almeno in parte subordinato alle scelte dei soggetti in questione.

Sotto altro profilo, occorrerebbe valutare più compiutamente se tali entrate si configurino come *una tantum*, quindi da non considerare ai fini del calcolo dei saldi strutturali. Si sottolinea, al riguardo, che il parere della Commissione bilancio all'Assemblea sull'A.C. 5109-A³³ afferma che "secondo quanto si evince dalla RT, le entrate derivanti dall'articolo 10, commi 9-*octies* e 9-*novies* relative alle concessioni tramite gara dell'esercizio di giochi pubblici, non devono ritenersi entrate straordinarie e, pertanto, la finalizzazione a copertura delle entrate medesime non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica". D'altro canto, si ricorda che le entrate derivanti dall'asta delle frequenze radioelettriche incassate nel 2011 sono state classificate come *una tantum*.

³³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Parere all'Assemblea della Commissione Bilancio Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, espresso il 18 aprile 2012.

Sezione II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 11

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

Commi 3-bis e 5

(Disposizioni in materia sanzionatoria)

Le novelle riguardano limitati interventi sulla disciplina delle sanzioni amministrative in materia di riscossione per ritardati o omessi versamenti diretti (comma 3-bis) e su quelle correlate all'inosservanza di prescrizioni e regolamenti di cui al D.Lgs. n. 504/1995 (testo unico imposte in materia di produzione e consumo) (comma 5); in particolare, nel primo caso per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la novella amplia le possibilità di riduzione della sanzione con riguardo a nuove situazioni di ravvedimento operoso in precedenza non considerate; nel secondo caso invece si rivedono in senso più favorevole al contribuente talune sanzioni pecuniarie già rimodulate dal D.L. in esame in materia di violazione di norme del predetto testo unico.

Le novelle non sono corredate da RT.

Al riguardo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Sezione III
CONTENZIOSO

Articolo 12
(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

Comma 11-*sexies*
**(Misure per la tempestività dei pagamenti da parte delle
amministrazioni statali)**

Il comma, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che una quota delle risorse del fondo speciale per la reinscrizione dei residui passivi di parte corrente, come reintegrata dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, e pari a 1.000 mln di euro, sia assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni, per il pagamento dei crediti commerciali connessi all'acquisizione di servizi e forniture.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero chiariti i possibili effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti da una eventuale accelerazione dei pagamenti riferibili alla spesa in conto capitale degli enti locali.

Commi da 11-*septies* a 11-*novies*
(Finalizzazione di risorse delle regioni a statuto ordinario)

Il comma 11-*septies*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che le risorse statali spettanti alle RSO per l'anno 2012 siano finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, ad eccezione di un importo di 148 mln di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle RSO per il pagamento dell'IVA relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.

Il comma 11-*octies*, inserito dalla Camera dei deputati, rimuove il vincolo di destinazione ad interventi di edilizia sanitaria pubblica, dell'importo di 1.500 mln di euro per l'anno 2012, delle risorse FAS destinate alla programmazione regionale, previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 220 del 2010.

Il comma 11-*novies*, introdotto dalla Camera dei deputati, con riferimento alle risorse regionali per il 2011 per i servizi resi da Trenitalia Spa e pari a 425 mln di euro, prevede che le stesse siano ripartite secondo i criteri e le percentuali stabiliti nella seduta del 22 settembre 2011 dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome e versate, per la parte non ancora erogata, a Trenitalia Spa. Le suddette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

La RT non considera la norma.

La relazione illustrativa, relativamente al comma 11-*septies*, afferma che attualmente in bilancio le risorse spettanti alle RSO ammontano a complessivi 1.125,6 mln di euro per il 2012 e che le risorse da destinare all'edilizia, tenendo conto dei 148 mln da destinare al finanziamento degli oneri relativi all'IVA sui contratti del trasporto pubblico locale ferroviario, ammontano a circa 977,6 mln di euro.

Con riferimento al comma 11-*octies* la relazione illustrativa afferma che l'abrogazione del comma 5, dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, comporta lo svincolo di 1.500 mln di euro dalla destinazione agli interventi di edilizia sanitaria.

Infine, relativamente al comma 11-*novies* la disposizione consente di trasferire a Trenitalia le risorse non ancora erogate pari a circa 317 mln di euro.

Al riguardo, al fine di verificare le informazioni fornite nella relazione illustrativa, andrebbe innanzitutto presentata una RT a corredo della norma.

In base a quanto si evince dalla relazione illustrativa, si segnala che le risorse da destinare all'edilizia sanitaria, per effetto del combinato disposto dei commi 11-*septies* e 11-*octies*, passano da 1.500 mln di euro previsti dal comma 5, dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 a 977,6 mln di euro, con una riduzione di 522,4 mln di euro, di cui 148 mln di euro devono essere destinati al rimborso dell'onere sostenuto dalle RSO per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.

Sul punto andrebbe chiarito se la diversa destinazione delle risorse in esame comporti una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella prevista a legislazione vigente.

Relativamente alle risorse regionali per il 2011 per i servizi resi da Trenitalia Spa e che, secondo la relazione illustrativa, devono ancora essere erogate per un importo di 317 mln di euro, si segnala che negli ultimi provvedimenti che hanno stanziato risorse a favore del trasporto pubblico locale (decreti legge n. 98 e 201 del 2011), gli andamenti tendenziali hanno scontato l'integrale erogazione delle

risorse negli esercizi di competenza senza trascinamento negli esercizi successivi. Il Governo dovrebbe quindi chiarire se il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse dell'anno 2011 e la loro riassegnazione in apposito capitolo dello stato di previsione del MEF, non comporti una loro diversa considerazione in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Articolo 13 *(Copertura finanziaria)*

Il comma 1-*bis* stabilisce che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottino misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12 milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 1-*ter* prevede poi che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotti misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 11,1 milioni di euro per l'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 1-*quater* prevede che i Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

I dispositivi sono al momento sprovvisti di **RT**.

Al riguardo, posto che le norme in esame provvedono all'adeguamento della copertura finanziaria del provvedimento, rispetto alle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, occorre soffermarsi sulla circostanza che esse dispongono l'incremento dei risparmi di spesa previsti per il 2012, a

valere delle risorse destinate al funzionamento degli enti previdenziali e dei monopoli, aggiuntivi rispetto a quelli già connessi all'attuazione di misure di riordino che sono state previste dalle manovre recenti.

In aggiunta, occorre altresì segnalare che anche il ddl A.S. 3249, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ora all'esame del Parlamento in prima lettura, reca, all'articolo 72, un analogo articolo, laddove si provvede a disporre ulteriori misure di risparmio "aggiuntive" a carico dei medesimi enti in questione, rispetto a quelle non già contemplate dai tendenziali di spesa³⁴, sia pure solo a decorrere dal 2013.

Ora, pur considerando che le citate riduzioni di cui all'articolo 72 del ddl di cui all'A.S. 3249, i cui effetti dovrebbero scontarsi solo dal 2013, diverranno operative solo dal momento della definitiva approvazione da parte del Parlamento del relativo ddl, appare altresì evidente che l'operatività degli analoghi risparmi di spesa ora in esame, i cui effetti sono invece relativi al solo 2012, dovranno partire già a far data dalla definitiva conversione in legge del decreto-legge ora in esame: circostanza, quest'ultima che - in considerazione dello stato avanzamento dell'esercizio 2012 - prossimo ormai al termine del primo quadrimestre - rischierebbe di vanificare in parte i risparmi previsti dalla norma in esame.

Oltretutto, più in generale, dal momento che trattasi di dispositivi del tutto analoghi, sia pure con un orizzonte cronologico differente, si palesa il rischio - con il dispositivo in esame - che la previsione di ulteriori riduzioni di spesa - rispetto a quelle già previste a legge vigente dal 2012 - "aggiuntive" rispetto a quelle ulteriori previste dall'analogo dispositivo inserito nell'A.S. 3249, potrebbe rivelare, in tutto o in parte, l'insostenibilità di entrambi i dispositivi di riduzione delle spese, rispetto ai minimi fabbisogni di spesa di funzionamento per gli enti coinvolti.

Pertanto, si ribadisce anche per la norma in esame che andrebbero acquisiti puntuali elementi dimostrativi del carattere propriamente "aggiuntivo" dei risparmi in questione, a fronte di quelli che sono da considerarsi già scontati dalla legislazione vigente, atteso che i risparmi in questione presuppongono l'adozione di idonei atti di razionalizzazione e risparmio da parte degli enti in questione, atti sui quali non viene al momento fornita alcuna indicazione che consenta di

³⁴ Trattasi, in relazione all'A.S. 3249, di ulteriori risparmi complessivi previsti per 100 milioni di euro dal 2013, a fronte dei 50 milioni di euro annui nel triennio 2012/2014 per i Monopoli, e 20,9 nel 2012, 7,8 nel 2013 e 11,3 milioni dal 2014 per gli Enti previdenziali. Cfr. Nota di lettura n. 126, pagina 95.

valutarne appieno la materiale fattibilità oltre che la piena sostenibilità.

In proposito, andrebbero quindi senz'altro acquisiti i dati relativi al 2012 degli oneri sostenuti per il funzionamento degli enti coinvolti dalla misura, distinguendo la quota parte di risorse riconducibili ad oneri inderogabili ex articolo 21, comma 5, della legge di contabilità, rispetto alla quota annua delle risorse destinate invece ad esigenze di spesa comprimibili, in guisa da dimostrare la sostenibilità della riduzione della spesa per il bilancio dello Stato, nonché la dimostrata evidenza della loro realizzabilità ancorché l'esercizio 2012 sia giunto al termine del suo primo quadrimestre.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto, si sottolinea poi l'assoluta simmetria fra l'impatto indicato sul SNF e quello sull'indebitamento, che sembrerebbe scontare un contenimento dei costi di funzionamento degli enti pari a quello indicato in ragione annua per il bilancio dello Stato, diversamente dalle misure richiamate dalle analoghe norme già in vigore: per cui, a suo tempo, il dato di impatto in termini di saldi di finanza pubblica, risultava sensibilmente inferiore rispetto al taglio dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, senza che di tale differenza potesse rinvenirsi alcun fondamento nel dato normativo.

Inoltre, appare necessario soffermarsi su alcuni profili metodologico-contabili, dal momento che la legge di contabilità prescrive espressamente, all'articolo 17, comma 1, lettera *b*) che la copertura di nuovi o maggiori oneri, allorché si tratti di mezzi che risultino già scontati a legislazione vigente, dovrebbe sempre accompagnarsi alla formale riduzione delle precedenti autorizzazioni legislative di spesa coinvolte.

Ora, nel caso in esame, analogamente a quello rilevato di recente in merito all'A.S. 3249³⁵, la norma in esame si limita a prevedere che i risparmi di cui trattasi, previsti per il solo 2012, per complessivi 60 milioni per il comma 1-*bis* (Enti previdenziali) e per 11,1 milioni di euro per il comma 1-*ter* (Monopoli), risultino "aggiuntivi" rispetto ai risparmi derivanti dalle misure di riordino adottate in forza dell'articolo 4, commi 38 e 66, della legge n. 183 (legge di stabilità 2012) - con rispettivo riferimento ai Monopoli di Stato e alle gestioni INPS e INAIL - e dell'articolo 21, commi 1-9, del decreto-legge n. 201/2011. Norme, quelle citate, per cui i tendenziali a

³⁵ Nota di lettura n. 126, cit..

legislazione vigente già scontano 50 milioni di euro annui di riduzione della spesa nel triennio 2012/2014 (Monopoli) e 20,9 nel 2012, 7,8 nel 2013 e 11,3 milioni dal 2014 (Enti previdenziali), oltre a minori spese per 20, 50 e 100 milioni nel triennio 2012/2014 e a seguire³⁶.

Il comma 1-*quinquies* prevede una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili metodologici, premesso che la stessa disciplina generale della variabilità degli stanziamenti di bilancio in corso d'esercizio è stata fortemente rinnovata dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni, ivi prevedendosi nuovi e ampi margini di flessibilità, non solo per variazioni negli stanziamenti tra Programmi della medesima Missione, ma anche tra diverse Missioni di spesa - a condizione però che gli stanziamenti siano riferibili ad un medesimo stato di previsione - appare non di meno indispensabile soffermarsi sulle implicazioni che un nuovo ricorso ad una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio, a fini di copertura finanziaria, ripropone ora all'attenzione del legislatore.

In tal senso, riprendendo in parte valutazioni già formulate a suo tempo in un caso analogo³⁷, è necessario *in primis* sottolineare che una riduzione lineare degli stanziamenti determina sempre una alterazione del circuito di programmazione - decisione-gestione e rendicontazione, su cui si informa il ciclo di costruzione del bilancio annuale di previsione secondo la legge di contabilità: fondato sul concetto di programma, a ciascuno dei quali fa capo un responsabile

³⁶ Note di Lettura n. 113, pagine 54 e 72, e n. 115, pagina 60.

³⁷ Nota di lettura n. 81, pagg. 4 e segg..

amministrativo, come previsto all'articolo 21 della legge di contabilità. In tal modo, venendo meno il collegamento intrinseco tra dimensione finanziaria degli stanziamenti assegnati ad inizio dell'esercizio e obiettivi di servizio da realizzare, individuati per ciascuna articolazione delle amministrazioni coinvolte.

In tal senso, appare chiaro che un prima annotazione riguarda proprio la sostenibilità delle riduzioni di cui trattasi, dal momento che esse operano sugli stanziamenti di un esercizio già avviato, potendo compromettere gli obiettivi di servizio per l'anno.

Venendo poi ai profili di stretta quantificazione e copertura, dal momento che la riduzione in esame dovrà interessare i soli stanziamenti riconducibili ad oneri di spesa rimodulabili previsti per il 2012 e nel 2013 - così come questi sono definiti dalla legge di contabilità all'articolo 21, comma 5, lett. *b)* - andrebbe richiesto un quadro di raccordo tra gli effetti complessivi attesi dal dispositivo, nonché il dettaglio degli stanziamenti di spesa riducibili ai sensi del dispositivo in esame, con cura di distinguere la quota parte relativa a spese correnti da quella in conto capitale, nonché, la dimostrazione per cui, in particolare, a valere delle dotazioni 2012 iscritte in bilancio e riconducibili per oneri rimodulabili, risultino effettivamente esistenti le relative disponibilità da accantonare, alla luce degli impegni sino ad oggi assunti.

In particolare, il dettaglio del profilo "economico" degli stanziamenti da ridurre, occorre sottolineare come rappresenti un aspetto essenziale nello scrutinio dell'effetto d'impatto che la riduzione della spesa opera sui saldi tendenziali di finanza pubblica, atteso che, come noto, alla differente natura economica degli stanziamenti incisi dalla riduzione, corrisponde anche un diverso profilo cronologico nell'impatto degli oneri sui vari saldi di finanza pubblica, in termini di annualità.

Sempre per i profili di copertura, un'ulteriore annotazione va poi formulata in merito alla stessa piena sostenibilità delle riduzioni lineari di cui trattasi, anche in un orizzonte logico di medio periodo. Circostanza, quest'ultima, in merito alla quale andrebbero acquisite puntuali rassicurazioni, che siano almeno sufficienti a certificare la validità strutturale dei tagli "lineari" ora adottati per il 2012, onde evitare effetti di "rimbalzo" nella relativa spesa che si potrebbero verificare negli esercizi futuri.

Infine, pur considerando che per le spese rimodulabili lo stanziamento annuale coincide di norma con il limite massimo di spesa, una annotazione va riferita anche all'evidente difetto di sistematicità della riduzione lineare ai fini della copertura finanziaria di maggiori oneri risultanti da una modificazione del ddl intervenuta nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati. Ciò detto, dal momento che l'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge di contabilità imporrebbe che, a rigore, in presenza di nuovi o maggiori oneri, si provveda, per ciascuna delle annualità coinvolte, all'espressa riduzione della singole autorizzazioni di spesa poste a monte degli stanziamenti coinvolti.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>